SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 novembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della giustizia

DECRETO 9 ottobre 2013, n. **130**.

Regolamento per le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. (13G00174). . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 2013.

Autorizzazione a bandire, per il triennio 2013-2015, procedure di reclutamento per il Ministero dell'interno – Dipartimento vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato – anno 2013 – per le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, autorizzazione ad assumere – anno 2013 - ai sensi dell'articolo 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (13A08974) . . . . . *Pag.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Casamicciola Terme e nomina del commissario straordinario. (13A08971) . . . . *Pag.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Cannara e nomina del commissario straordinario. (13A08972). . . . . *Pag.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Cassina de' Pecchi e nomina del commissario straordinario. (13A08973). . . . . *Pag.* 23

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 17 ottobre 2013.

Revoca del decreto 25 gennaio 2011 di trasferimento del corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma dell'istituto «Associazione italiana per la Sand Play Therapy (A.I.S.P.T.)». (13A08975) . . . . *Pag.* 24

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 25 ottobre 2013.

Riconoscimento del Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Cortona». (13A08977) . . . . *Pag.* 25

DECRETO 25 ottobre 2013.

Riconoscimento del Consorzio di tutela e valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese». (13A08978). . . . . *Pag.* 26

DECRETO 25 ottobre 2013.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina. (13A08979) . . . . *Pag.* 28

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 8 ottobre 2013.

Scioglimento della «Ideal Work società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (13A09031). *Pag.* 29

DECRETO 8 ottobre 2013.

Scioglimento della «Legre Logistic società cooperativa», in Corsico e nomina del commissario liquidatore. (13A09032). *Pag.* 30

DECRETO 10 ottobre 2013.

Scioglimento della «Cooperativa Edile Villamassargia società cooperativa», in Villamassargia e nomina del commissario liquidatore. (13A09028). . . . . *Pag.* 30

DECRETO 10 ottobre 2013.

Scioglimento della «Raj Constructions», in Brescia e nomina del commissario liquidatore. (13A09029). . . . . *Pag.* 31

DECRETO 10 ottobre 2013.

Scioglimento della «C.D.S. società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. (13A09030). . . . . *Pag.* 32

DECRETO 31 ottobre 2013.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. (13A09027) . . . . *Pag.* 33

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 4 novembre 2013.

Rettifica della determina 7 ottobre 2013, recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano "Corlentor"» (ivabradina). (Determina n. 851/2013)». (13A09063) *Pag.* 36

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 19 luglio 2013.

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2011 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (decreto-legge n. 314/2003, art. 4, comma 1-bis, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche e integrazioni). (Delibera n. 41/2013). (13A08985) . . . . *Pag.* 36

Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 2 ottobre 2013.

Regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza. (Delibera n. 74/2013). (13A09121) *Pag.* 39

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ultravist» (13A09043) . . . . *Pag.* 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Leutrol» (13A09044) . . . . *Pag.* 41

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Albumina Umana Immuno» (13A09045) . . . . *Pag.* 41

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Dopamina Hospira» (13A09046) . . . *Pag.* 41

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mittoval» (13A09047) . . . . *Pag.* 42

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Sinecod Tosse Sedativo» (13A09048) *Pag.* 42

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Stugeron» (13A09053) . . . . *Pag.* 42

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dosberotec» (13A09054). . . . . *Pag.* 42

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Holoxan» (13A09055). . . . . *Pag.* 42

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duovent». (13A09058). . . . . *Pag.* 43

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gammagard» (13A9056). . . . . *Pag.* 43

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi. (13A09084) . . . . *Pag.* 43

Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Adozione del regolamento concernente l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. (13A09124) . . . . *Pag.* 43

Ministero degli affari esteri

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Buie (Croazia). (13A09082) *Pag.* 44

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Cork (Irlanda). (13A09083) . . . . . *Pag.* 44

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Santos (Brasile). (13A09085) . . . . *Pag.* 45

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in New Orleans (Stati Uniti). (13A09086) . . . . *Pag.* 45

Presentazione di lettere credenziali (13A09087). . . . . *Pag.* 46

Soppressione del vice Consolato onorario in Vigo (Spagna) e contestuale variazione della circoscrizione del vice Consolato onorario in La Corunâ (Spagna). (13A09088) . . . . *Pag.* 46

Rettifica del titolo relativo alla limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario di Ouagadougou (Costa D'Avorio). (13A09089) . . . . *Pag.* 46

Istituzione di un Consolato onorario in Scutari (Albania). (13A09090). . . . . *Pag.* 46

Soppressione del vice Consolato onorario in Campana e contestuale istituzione del vice Consolato onorario in Zarate (Argentina). (13A09091). . *Pag.* 46

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo del Regno del Marocco e il Governo della Repubblica italiana relativo alle modalità di realizzazione della conversione del debito del Marocco nei confronti dell'Italia in investimenti pubblici, fatto a Rabat il 9 aprile 2013. (13A09097). . . . . *Pag.* 47

Presentazione di lettere credenziali (13A09098) *Pag.* 47

Ministero dell'interno

Soppressione della Chiesa r.c. di S. Silvestro, in Ledro (13A08980) . . . . *Pag.* 47

Approvazione della nuova denominazione assunta dall'ente Casa della Congregazione delle Suore di Nostra Signora Ausiliatrice, in Torino. (13A08981) . . . . *Pag.* 47

Soppressione della Chiesa r.c. di S. Martino, in Ledro (13A08982) . . . . *Pag.* 47

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Basilica Minore S. Giuliano Vescovo, in Castrovillari (13A08983) . . . . *Pag.* 47

Soppressione dell'Associazione laicale con fini di religione e di culto denominata Terz'Ordine Secolare Francescano della Provincia Toscana dei Frati Minori, in Poggibonsi. (13A08984) . . . . *Pag.* 47

Ministero della salute

Proroga dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate e riportate nel regolamento (UE) n. 1197/2012. (13A08976) . . . . *Pag.* 47

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetmedin» (13A08986). . . . . *Pag.* 51

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Guardian SR» Iniettabile. (13A08987) . . . . *Pag.* 51

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Guardian» Compresse. (13A08988) . . . . *Pag.* 51

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 ottobre 2013, n. **130**.

Regolamento per le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante istituzione del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante l'istituzione dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria, emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo, con appositi regolamenti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, occorre, tra l'altro, stabilire le modalità di svolgimento dei concorsi, comprese le eventuali forme di preselezione, quelle di accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame e le modalità di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse;

Ritenuto di dover procedere, ai fini di una organica disciplina delle anzidette materie, all'emanazione di un unico regolamento ministeriale;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia penitenziaria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012;

Acquisito il concerto del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2013;

ADOTTA
il seguente regolamento:

TITOLO I

CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEI RUOLI DEGLI OPERATORI TECNICI, DEI REVISORI TECNICI, DEI PERITI TECNICI E DEI DIRETTORI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono:

a) per Ministro, il Ministro della giustizia;

b) per Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria;

c) per Provveditorato, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria;

d) per Direttore generale, il Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

e) per Corpo, il Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395;

f) per Laboratorio, il Laboratorio Centrale per la banca dati nazionale del DNA, così come istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

Art. 2.

Requisiti generali

1. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti politici;

c) possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) idoneità fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi con l'attività propria dei ruoli e della qualifica da rivestire;

e) titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica individuato in relazione ai ruoli ed ai diversi profili tecnici;

f) eventuale abilitazione all'esercizio professionale, ove previsto dalle disposizioni vigenti, in relazione al profilo ed al ruolo.

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 3.

Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

1. I requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli tecnici sono i seguenti:

a) sana e robusta costituzione fisica;

b) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;

c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto.

2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell'allegata tabella 2.

Art. 4.

Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

1. Per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnici, l'esame attitudinale è diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso ai singoli ruoli rispettivamente indicati nell'allegata tabella 3.

Art. 5.

Bando di concorso

1. I concorsi sono indetti con decreto del Direttore generale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel quale sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso con la ripartizione tra i vari profili professionali;

b) i requisiti per la partecipazione;

c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa in favore di determinate categorie di concorrenti;

d) i documenti prescritti, le categorie di titoli valutabili nonchè il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse;

e) le modalità ed i termini di presentazione della domanda di partecipazione e della relativa documentazione;

f) le materie oggetto delle prove d'esame;

g) il diario delle prove scritte di esame o della eventuale prova preselettiva con l'indicazione della sede o delle sedi di effettuazione e la ripartizione dei candidati tra le stesse, ovvero la data della *Gazzetta Ufficiale* nella quale sarà pubblicato il diario delle suddette prove. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;

h) la votazione minima da conseguire nell'eventuale prova preselettiva e nelle prove d'esame;

i) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

j) i titoli di riserva ovvero di preferenza o precedenza previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonchè i termini e le modalità della loro presentazione.

Art. 6.

Domande di partecipazione ai concorsi

1. Le domande di partecipazione ai concorsi sono presentate alla direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Ai fini della verifica del rispetto del termine previsto dal comma 1, il bando medesimo indica gli strumenti idonei a comprovarne la data di trasmissione.

3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

a) il cognome e il nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali, ovvero le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il possesso del titolo di studio richiesto con l'indicazione dell'istituto o dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) la lingua straniera, scelta tra quelle eventualmente indicate nel bando di concorso, sulla quale intendono sostenere la prova;

i) l'eventuale possesso dei titoli di riserva ovvero di preferenza o precedenza, previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, posseduti entro la data di scadenza dei termini previsti nel relativo bando di concorso;

l) ogni altra indicazione specificamente richiesta dal bando di concorso.

4. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti e dei direttori tecnici i candidati, oltre a quanto previsto dal comma 3, devono indicare il profilo professionale per il quale intendono concorrere.

5. Le domande contengono, inoltre, la precisa indicazione del recapito al quale vanno inviate le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

6. I candidati, che intendono concorrere ai posti riservati previsti dall'articolo 7, devono farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti, ed ogni ulteriore notizia necessaria secondo le vigenti disposizioni.

7. L'Amministrazione non è responsabile nei casi di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 7.

Riserve di posti e preferenze

1. Ai concorsi di cui al presente Titolo, si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali che istituiscono le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente all'accertamento dei requisiti prescritti. Tali riserve non possono superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso. Qualora, in relazione a tale limite, si renda necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

2. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza e precedenza indicati nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e nelle altre disposizioni di leggi speciali vigenti in materia. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata in base al disposto del comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.

3. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici, di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, un quinto dei posti disponibili è riservato al personale appartenente al Corpo, purché in possesso dei prescritti requisiti e che abbia compiuto almeno tre anni di anzianità di servizio alla data del bando che indice il concorso, e che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione.

4. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici, di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, un quinto dei posti disponibili è riservato al personale appartenente al Corpo, purché in possesso dei prescritti requisiti, che abbia compiuto almeno tre anni di anzianità di servizio alla data del bando che indice il concorso, e che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, un sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione.

5. I posti riservati che non sono coperti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 8.

Accertamenti psico-fisici ed attitudinali

1. I candidati ammessi al concorso e che abbiano superato l'eventuale prova preselettiva nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 9 devono essere sottoposti ad accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

2. In relazione alle esigenze organizzative, l'Amministrazione si riserva la facoltà di scelta se effettuare i predetti accertamenti subito dopo la prova preselettiva ovvero dopo la o le prove scritte o, anche, dopo la prova orale.

3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali di laboratorio.

4. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici nominata con decreto del Direttore generale, composta ai sensi del terzo comma dell'articolo 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da cinque medici, di cui uno con funzioni di presidente, del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo n. 443/92.

5. Le prove attitudinali sono effettuate da una commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, nominata con decreto del Direttore generale, e composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente dell'Amministrazione penitenziaria e da quattro periti selettori attitudinali in possesso della specifica abilitazione professionale.

6. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria dei ruoli e della qualifica da rivestire. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi sia individuali, ed in un colloquio.

7. I test sono predisposti dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, tenuto conto delle funzioni e dei compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira, e sono approvati con decreto del Direttore generale.

8. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 4 e 5, sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria.

9. Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del Direttore generale.

10. I candidati sottoposti all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva comunicazione.

11. Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, le commissioni di cui ai commi 4 e 5, unico restando il presidente, possono essere integrate da un numero di componenti e da un segretario aggiunto, tale da consentirne la suddivisione in sottocommissioni.

Art. 9.

Prova preselettiva

1. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei periti tecnici e dei direttori tecnici, qualora le domande di partecipazione siano superiori alle mille unità per ciascun profilo professionale messo a concorso, può essere prevista una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle prove scritte.

2. La prova preselettiva, articolata in quesiti con risposta a scelta multipla, concerne le materie oggetto delle prove d'esame. I quesiti in cui si articola detta prova possono formare oggetto di un archivio informatico dell'Amministrazione.

3. La prova di cui al comma 1, può essere svolta, per gruppi predeterminati di candidati, in una o più sedi ed in giorni diversi, secondo il calendario d'esame predisposto dall'Amministrazione e può essere svolta anche mediante l'utilizzazione di videoterminali dedicati.

4. La predisposizione dei test preselettivi può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e le relative prove possono essere gestite con l'ausilio di società specializzate.

5. Nei concorsi indicati al comma 1, è ammesso a sostenere le successive prove scritte, per ciascuno dei ruoli professionali interessati, un numero di candidati non superiore a dieci volte il numero dei rispettivi posti messi a concorso nonchè, in soprannumero, coloro che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti della suddetta aliquota.

Art. 10.

Modalità di predisposizione dei quesiti

1. Nell'archivio informatico, previsto dall'articolo 9, comma 2, viene inserito, per il concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici e dei direttori tecnici, un numero di quesiti in ragione, complessivamente, di 1.000 per ciascun profilo indicato nella tabella 1 allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

2. La formulazione dei quesiti è curata dalla direzione generale del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria, che può avvalersi di società specializzate e di istituti di ricerca, operanti nel settore della selezione e della formazione del personale. I quesiti formulati sono approvati con decreto del Direttore generale.

Art. 11.

Svolgimento della prova preselettiva

1. Il calendario di svolgimento della prova preselettiva, nonchè le sedi in cui essa avrà luogo, sono comunicate nella *Gazzetta Ufficiale* così come specificato nel bando di concorso.

2. La prova preselettiva è effettuata per gruppi di candidati secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, previo sorteggio della lettera iniziale del cognome, in base al calendario che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. La durata della prova è stabilita preventivamente dalla commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle domande da somministrare.

4. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficoltà della domanda tra le varie materie.

5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva di codici, di raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

6. La correzione e la valutazione degli elaborati stampati sui moduli vengono effettuati a mezzo di idonea strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti

1. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a far pervenire al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - direzione generale del personale e della formazione entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento dell'avviso in tal senso, i documenti attestanti i requisiti per beneficiare delle riserve dei posti e quelli necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza ovvero di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

3. La documentazione non è richiesta nel caso in cui l'Amministrazione ne sia già in possesso.

Art. 13.

Esclusione dai concorsi

1. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate e di Polizia, o destituiti dai pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

2. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualità morali e quello dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

3. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, o la prova preselettiva o le prove d'esame comporta l'esclusione dal concorso.

5. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Direttore generale.

Capo II

CONCORSI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI OPERATORI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 14.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli operatori tecnici, è nominata con decreto del Direttore generale.

2. La Commissione si compone di un presidente scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria e da quattro funzionari dell'Amministrazione, di cui uno con competenze informatiche.

3. La commissione esaminatrice è integrata da un esperto nelle lingue straniere, se il bando di concorso prevede l'accertamento di una lingua straniera.

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 15.

Prove d'esame

1. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi. Il questionario tende ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati e verte su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo, nonchè sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei e della lingua straniera scelta dal candidato, se prevista dal bando.

2. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.

3. La durata della prova è stabilita preventivamente dalla commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle domande da somministrare.

4. Il questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti, viene scelto di volta in volta per estrazione.

5. La predisposizione del questionario può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova può essere gestita con l'ausilio di società specializzate.

6. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.

7. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.

Art. 16.

Formazione ed approvazione della graduatoria

1. Espletata la prova d'esame, la commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.

2. Il Direttore generale, dopo avere riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria finale sulla base della votazione riportata nella prova d'esame dai candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

3. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, si sono classificati entro il numero dei posti indicati nel bando.

4. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici con decreto del Direttore generale.

5. Il decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della giustizia. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Capo III

CONCORSI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEI REVISORI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 17.

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo dei revisori tecnici, nominata con decreto del Direttore generale, è composta da un presidente scelto tra i dirigenti e da quattro funzionari dell'Amministrazione.

2. Per la prova relativa alla lingua straniera indicata nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice è integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un funzionario informatico dell'Amministrazione penitenziaria.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 18.

Prova d'esame

1. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi, articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale dei candidati.

2. Il questionario può essere articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, vertenti per il trenta per cento su argomenti di cultura generale, per il cinquanta per cento sulle materie di cui alla allegata tabella 1, attinenti alle mansioni del profilo professionale per il quale si concorre, per il dieci per cento sulla lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso e per il restante dieci per cento sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

3. Le materie di cultura generale che possono formare oggetto del questionario sono: lingua italiana; storia d'Italia a partire dal 1861; geografia fisica, politica ed economica dell'Italia; educazione civica.

4. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.

5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sette decimi.

6. La predisposizione del questionario può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova può essere gestita con l'ausilio di società specializzate.

7. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.

8. La durata della prova è stabilita preventivamente dalla commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle domande da somministrare.

9. Il questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti, viene scelto di volta in volta per estrazione.

Art. 19.

Formazione ed approvazione della graduatoria

1. Espletata la prova d'esame, la commissione redige la graduatoria di merito, secondo l'indicazione della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

2. Il Direttore generale, dopo avere riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria finale sulla base della votazione riportata nella prova d'esame dai candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

3. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, si sono classificati entro il numero dei posti indicati nel bando.

4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore generale.

5. Il decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della giustizia. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Capo IV

CONCORSI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEI RUOLI DEI PERITI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 20.

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo dei periti tecnici del Corpo è nominata con decreto del Direttore generale.

2. La commissione è composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente, e da quattro membri, dei quali due scelti tra i funzionari dell'Amministrazione e due tra esperti nelle materie relative ai profili professionali messi a concorso, anche esterni all'Amministrazione.

3. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, è integrata da un esperto nella lingua straniera prescelta dal candidato.

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 21.

Prove d'esame

1. Le prove d'esame consistono in una prova scritta ed in un colloquio che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso della preparazione culturale e professionale necessarie ad assolvere le funzioni proprie degli appartenenti al ruolo dei periti tecnici.

2. Le materie relative ad ogni profilo professionale sono indicate nella tabella 1.

3. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato, consiste nella traduzione senza ausilio del dizionario di un testo ed in una conversazione.

4. La prova di informatica per l'accesso al ruolo professionale di biologo, è diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello adeguato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

5. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

6. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenere il colloquio stesso.

7. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sette decimi.

8. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportati che è affisso nella sede degli esami.

9. La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 22.

Formazione ed approvazione delle graduatorie

1. Espletate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria di merito finale secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.

2. Il Direttore generale, dopo avere riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto, approva tante graduatorie finali, quanti sono i profili professionali previsti nel bando di concorso, sulla base della votazione riportata nella prova d'esame dai candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

3. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, si sono classificati entro il numero dei posti indicati nel bando.

4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore generale.

5. Il decreto di approvazione delle graduatorie suddette e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della giustizia. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Capo V

CONCORSI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEI RUOLI DEI DIRETTORI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 23.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, nominata con decreto del Direttore generale, è presieduta da un dirigente generale dell'Amministrazione penitenziaria, o da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, con funzioni di presidente, ed è composta da:

a) un dirigente dell'Amministrazione penitenziaria;

b) tre esperti nelle materie relative ai profili professionali messi a concorso anche esterni all'Amministrazione.

2. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, è integrata da un esperto nelle lingue straniere.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 24.

Prove d'esame

1. Il concorso per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici consiste in due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, ed una orale. Le materie relative ad ogni profilo professionale sono indicate nella tabella 1.

2. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato, consiste in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo ed in una conversazione.

3. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro.

4. La prova orale di informatica è diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati che concorrono per l'accesso al ruolo di biologo, di un livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in linea con gli standard europei.

5. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovrà sostenere la prova stessa.

6. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno ventuno trentesimi.

Art. 25.

Titoli valutabili

1. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:

A) titoli di cultura, ulteriori a quelli richiesti per l'ammissione al concorso, fino a punti 9:

a1) dottorato di ricerca e/o diploma di specializzazione in materie attinenti al profilo professionale per il quale il candidato concorre;

a2) diplomi di abilitazione all'insegnamento in materie attinenti al profilo professionale per il quale il candidato concorre.

B) titoli professionali, fino a punti 9:

b1) l'espletamento di incarichi e di servizi presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti con provvedimento dei competenti organi.

2. La valutazione dei titoli viene effettuata dopo le prove scritte. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. La Commissione esaminatrice, nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.

4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei componenti della

Commissione ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

Art. 26.

Formazione ed approvazione della graduatoria

1. La commissione forma le graduatorie di merito. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.

2. Il Direttore generale, dopo avere riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti nel bando di concorso, sulla base della votazione finale riportata dai candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

3. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, si sono classificati entro il numero dei posti indicati nel bando.

4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore generale.

5. Il decreto di approvazione delle graduatorie suddette e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della giustizia. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

TITOLO II

CONCORSI INTERNI PER TITOLI ED ESAME PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEI RUOLI DEI REVISORI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 27.

Bando di concorso

1. I concorsi interni per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei revisori tecnici sono indetti con decreto del Direttore generale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della giustizia, nel quale sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) il numero dei posti riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico;

c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

d) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

e) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

f) le materie oggetto della prova d'esame;

g) la votazione minima da conseguire nella prova d'esame;

h) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

i) il diario della prova di esame, con l'indicazione della sede o delle sedi di effettuazione e la ripartizione dei candidati tra le stesse, ovvero la data della *Gazzetta Ufficiale* nella quale sarà pubblicato il diario della suddetta prova. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 28.

Domande di partecipazione ai concorsi

1. Le domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 28, redatte su carta libera, oppure compilate su modello predisposto dall'Amministrazione, sono dirette alla Direzione generale del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Nelle domande i candidati dichiarano il possesso del titolo di studio richiesto, l'Istituto che lo ha rilasciato e la data di conseguimento.

3. I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti sono sottoposti esclusivamente all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali specificamente previsti per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.

4. In relazione alle esigenze organizzative, l'Amministrazione stabilisce le modalità e i tempi della convocazione dei dipendenti agli accertamenti di cui al comma 3.

Art. 29.

Requisiti

1. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori tecnici in possesso dei titoli previsti per l'accesso al ruolo al quale si concorre, che abbiano compiuto al 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il concorso quattro anni di effettivo servizio nel ruolo degli operatori tecnici e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

2. Il trenta per cento dei posti è riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico.

Art. 30.

Esclusione dai concorsi

1. I requisiti per la partecipazione al concorso interno per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei revisori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il concorso.

2. Fermo il disposto dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è al-

tresì escluso dal concorso a norma dell'art. 93 del decreto legislativo citato, il personale sospeso cautelarmente dal servizio.

3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta, in qualsiasi momento, con decreto del Direttore generale.

4. La mancata presentazione dei candidati nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame comporta l'esclusione dal concorso dei medesimi.

Art. 31.

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso è composta e nominata secondo quanto previsto dall'articolo 17.

Art. 32.

Prove d'esame

1. La prova a carattere professionale consiste in un esperimento pratico diretto ad accertare la capacità tecnica e professionale del candidato attraverso l'esecuzione di compiti attinenti alle mansioni del profilo professionale, ovvero in un questionario, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi, articolato in domande a risposta a scelta multipla tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale.

2. La predisposizione del questionario può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova può essere gestita con l'ausilio di società specializzate. Il questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti, viene scelto di volta in volta per estrazione. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica. La durata della prova, i criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio sono stabiliti preventivamente dalla commissione esaminatrice. I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o più sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato dall'Amministrazione.

3. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sette decimi.

Art. 33.

Titoli valutabili

1. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 21;

b) qualità delle funzioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 12;

c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 8;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, fino a punti 6.

Rientrano in tale categoria i corsi professionali frequentati e superati, con esclusione dei seminari e dei corsi di formazione obbligatori, in materie attinenti al settore tecnico di appartenenza, nonché gli altri corsi teorici o pratici che siano, a giudizio della Commissione, idonei a potenziare le capacità tecnico-professionali ovvero operative del candidato stesso. Rientrano, inoltre, in tale categoria i titoli di studio e le abilitazioni professionali purché inerenti al profilo professionale per cui si partecipa;

e) lavori originali elaborati per il servizio, fino a punti 6.

Sono da considerare lavori originali elaborati per il servizio quelli che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza e che vertono su problemi tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti al profilo professionale di appartenenza;

f) speciali riconoscimenti, fino a punti 4;

g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 14.

2. Nell'ambito delle suddette categorie la Commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

3. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei componenti della Commissione ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

5. La valutazione dei titoli viene effettuata dopo la prova d'esame e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Art. 34.

Formazione ed approvazione della graduatoria

1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova d'esame e del punteggio attribuito ai titoli.

2. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità nella qualifica, l'ordine di ruolo.

3. Al termine del concorso il Direttore generale, dopo avere riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria finale sulla base del punteggio derivante dalla somma di cui al comma 1.

4. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto conto della riserva di cui all'articolo 28, comma 1, lett. *b)*, si sono classificati entro il numero dei posti indicati nel bando.

5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore generale.

6. Il decreto di approvazione della graduatoria finale e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della giustizia. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Art. 35.

Disposizioni finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, in quanto compatibili.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 2013

Il Ministro della giustizia
CANCELLIERI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
D'ALIA

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2013
Giustizia, registro n. 8 foglio n. 355

Tabella 1

(di cui agli articoli 10, 18, 21 e 24)

MATERIE DI ESAME

A) Ruolo dei Direttori tecnici

A1) Profilo professionale Biologo

1^ prova scritta: fondamenti di biologia molecolare e di genetica umana.

2^ prova scritta: tecniche di analisi del DNA e sue applicazioni forensi.

Prova orale:

materie delle prove scritte

ordinamento penitenziario

diritto pubblico

elementi di diritto e procedura penale con particolare riferimento alla prova penale scientifica

norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia penitenziaria

elementi di informatica

lingua inglese, francese, tedesco, spagnolo (a scelta del candidato).

A2) Profilo professionale Informatico

1^ prova scritta: sistemi operativi; infrastrutture di comunicazioni integrate; infrastrutture elaborative; infrastrutture applicative; linguaggi e metodi di sviluppo software; Web e internet; security;

2^ prova scritta: tecniche di produzione ed elaborazione di documenti progettuali; tecniche di gestione e pianificazione di progetto

Prova orale:

materie delle prove scritte

ordinamento penitenziario

diritto pubblico

elementi di diritto e procedura penale con particolare riferimento alla prova penale scientifica

norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia penitenziaria

lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo, a scelta del candidato.

B) Ruolo dei Periti tecnici

B1) Profilo professionale Biologo:

Prova scritta: biologia, microbiologia, chimica biologica

Prova orale:

materie della prove scritta

ordinamento penitenziario

elementi di diritto pubblico

elementi di diritto e procedura penale con particolare riferimento alla prova penale scientifica

norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia penitenziaria

elementi di informatica

lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo, a scelta del candidato.

B2) Profilo professionale Informatico:

Prova scritta: elementi di informatica; architettura dei sistemi di elaborazione; sistemi operativi; reti di elaboratori e protocolli di comunicazione; linguaggi di programmazione; basi di dati; concetti di sicurezza e protezione logica dei dati e dei programmi, crittografia dei dati e firma digitale.

Prova orale:

materie della prove scritta

ordinamento penitenziario

elementi di diritto pubblico

elementi di diritto e procedura penale con particolare riferimento alla prova penale scientifica

norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia penitenziaria

lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo, a scelta del candidato.

C) Ruolo dei Revisori tecnici

Prova d'esame:

cultura generale

nozioni di biologia forense

nozioni di ordinamento penitenziario

nozioni di diritto pubblico

nozioni di diritto e procedura penale

elementi di informatica

lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo, a scelta del candidato.

D) Ruolo degli Operatori tecnici

Prova d'esame:

cultura generale

nozioni di informatica

lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo, a scelta del candidato e se prevista nel bando di concorso.

———

Tabella 2

(ai sensi dell'articolo 3)

CAUSE DI NON IDONEITÀ PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO AI RUOLI TECNICI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA.

1. Le sindromi da immunodeficienza croniche e loro complicanze.

2. Le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili:

a) le alterazioni congenite ed acquisite croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche;

b) tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme.

3. Le infermità ed imperfezioni degli organi del capo:

a) alterazioni morfologiche congenite o acquisite delle ossa del cranio che determinano deformità o disturbi funzionali;

b) le malformazioni e malattie della bocca, ad incidenza funzionale ed estetica in particolare le malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie;

c) le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, delle ghiandole e delle vie lacrimali, dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di disturbi funzionali; disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene; l'emeralopia; retinopatie degenerative; esiti di interventi per correzione delle ametropie comportanti deficit della capacità visiva;

d) stenosi e poliposi nasale anche monolaterale; sinusopatie croniche;

e) le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di disturbi funzionali; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale; perforazione timpanica; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con un soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche; le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di disturbi funzionali.

4. Le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche e malattie croniche pleuropolmonari; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; gravi allergopatie anche in fase aclinica o di devianza ematochimica; dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie.

5. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio:

a) malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio;

b) disturbi del ritmo e della conduzione dello stimolo a possibile incidenza sulla emodinamica. Ipertensione arteriosa;

c) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose;

d) le altre patologie delle arterie, dei capillari, dei vasi e dei gangli linfatici e i loro esiti a rilevanza trofica e funzionale, varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose.

6. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome:

a) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono disturbi funzionali;

b) le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano disturbi funzionali;

c) le ernie viscerali;

d) la splenectomia a possibile incidenza sulla crasi ematica.

7. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare: le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di dismorfismi o alterazioni della meccanica articolare.

8. Le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuro-psichico:

a) patologie neurologiche: patologie del sistema nervoso centrale, periferico e autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale, epilessia anche pregressa, miopatie a rilevante impegno funzionale;

b) disturbi mentali: disturbi mentali dovuti a malattie mediche generali. Disturbi d'ansia attuali o pregressi; disturbi somatoformi e da conversione attuali o pregressi; disturbi fittizi e da simulazione attuali o pregressi; schizofrenia ed altri disturbi psicotici attuali o pregressi; disturbi dell'umore attuali o pregressi; disturbi dissociativi attuali o pregressi; disturbi sessuali e disturbi dell'identità di genere attuali o pregressi; disturbi del sonno attuali o pregressi; ritardo mentale; disturbi da tic; disturbi dell'adattamento; problemi relazionali a rilevanza clinica; disturbi di personalità; disturbi del controllo degli impulsi attuali o pregressi; disturbi della condotta alimentare attuali o pregressi.

9. Uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi.

10. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato urogenitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di alterazioni funzionali, le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile che sono causa di rilevante alterazione funzionale.

11. Le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario congenite o acquisite di apprezzabile entità.

12. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine.

13. Neoplasie:

a) i tumori maligni (ad evoluzione incerta o sfavorevole);

b) i tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano alterazioni strutturali o funzionali.

14. Le malattie da agenti infettivi e da parassiti: le malattie da agenti infettivi e da parassiti ed i loro esiti che siano causa di disturbi funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica e che abbiano caratteristiche di cronicità o di evolutività.

15. Altre cause di non idoneità: il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia penitenziaria.

Tabella 3

(ai sensi dell'articolo 4)

REQUISITI ATTITUDINALI DEI CANDIDATI AI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA.

1. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso ai ruoli degli operatori tecnici e dei revisori tecnici:

a) una evoluzione globale che esprima una sintonica integrazione della personalità, con riferimento alla maturazione globale, all'esperienza di vita, alla stima di sé ed al senso di responsabilità;

b) una stabilità emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali mantenendo una adeguata efficienza operativa anche in circostanze ansiogene;

c) delle facoltà intellettive che favoriscano un positivo impegno in compiti prevalentemente dinamico-pratici che implicano anche capacità di osservazione, attenzione e memorizzazione;

d) un comportamento sociale che evidenzi una capacità di stabilire rapporti soddisfacenti con l'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'adattabilità, della predisposizione al gruppo e della motivazione.

2. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo dei periti tecnici:

a) una evoluzione globale contraddistinta da una adeguata capacità di impegnarsi con continuità assumendo all'occorrenza, e nei limiti consentiti, responsabili iniziative e decisioni;

b) una stabilità emotiva che esprima una adeguata sicurezza interiore favorita da un funzionale autocontrollo emotivo-comportamentale;

c) delle facoltà intellettive che consentano di risolvere problemi di modesta complessità con soluzioni che denotino capacità di osservazione nonché adeguati poteri mnemonici ed attentivi;

d) un comportamento sociale connotato da una adeguata disinvoltura e dalla disposizione ad assumere ruoli di gestione e coordinazione nell'àmbito del gruppo, tenuto conto della motivazione al lavoro e dello spirito di adattamento.

3. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici:

a) una evoluzione globale intesa come personalità armonicamente integrata, caratterizzata da uno spiccato senso di responsabilità, adeguata esperienza di vita, capacità direttiva e decisionale;

b) una stabilità emotiva contraddistinta da una fiducia in sé, equilibrio nel tono dell'umore e autodominio dinanzi a difficoltà ansiogene;

c) delle facoltà intellettive che consentano di valutare criticamente i problemi e di elaborare idonee strategie risolutive; una capacità ideativa sostenuta da adeguati poteri di sintesi e di giudizio;

d) un comportamento sociale connotato da spigliatezza, capacità nel gestire i rapporti interpersonali e disposizione ad assumere posizioni di rilievo nell'ottica di un funzionale impegno lavorativo del personale dell'ufficio.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazioone competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1990, n. 300, S.O.

— Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1992, n. 274, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1982, n. 158, S.O.

— Il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 (Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 2010, n. 231.

— Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85 (Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale):

«Art. 18 *(Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale di cui all'art. 5, comma 2. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

b) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

c) previsione che l'accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo avanzamento in carriera avvengano mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato;

d) disciplina dello stato giuridico del personale, e in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 162 del 2010::

«Art. 1 *(Istituzione dei ruoli)*. — 1. Per le attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, così come individuato ai sensi dell'art. 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, sono istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in relazione all'art. 18 della medesima legge, i seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria:

a) ruolo degli operatori tecnici;

b) ruolo dei revisori tecnici;

c) ruoli dei periti tecnici;

d) ruoli dei direttori tecnici.

Le relative dotazioni organiche sono fissate nella tabella A di cui all'allegato I.

2. I profili professionali degli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1, sono individuati con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema del regolamento è trasmesso al Parlamento per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri.

3. Con uno o più regolamenti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi, comprese le eventuali forme di preselezione, quelle di accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame e le modalità di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso.».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. – 2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. - 4-*bis*. - 4-*ter*. (*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Per la legge 15 dicembre 1990, n. 395, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 della citata legge n. 85 del 2009:

«Art. 5 *(Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)*. — 1. (*Omissis*).

2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 35 *(Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-*ter *del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-*bis *del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett.* aa) *del decreto legislativo n. 267 del 2000)*. — 1. - 2. - 3. - 3-*bis*. - 3-*ter*. - 4. - 4-*bis*. - 5. - 5-*bis*. - 5-*ter*. (*Omissis*).

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. (*Omissis*).».

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 reca: «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi):

«Art. 5 *(Categorie riservatarie e preferenze)*. — 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età .».

Note all'art. 6:

— Per i commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note all'art. 5.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, si veda nelle note all'art. 5.

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 162 del 2010:

«Art. 18 *(Concorso pubblico per la nomina a vice perito)*. — 1. (*Omissis*).

2. Al concorso è altresì ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purché in possesso dei prescritti requisiti, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso.

3.- 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 26 del citato decreto legislativo n. 162 del 2010:

«Art. 26 *(Accesso ai ruoli dei direttori tecnici)*. — 1. - 2. (*Omissis*).

3. Al concorso è altresì ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purché in possesso dei prescritti requisiti, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, un sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso.

4. - 5. - 6. (*Omissis*).».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo degli articoli 106 e 120 del citato decreto legislativo n. 443 del 1992:

«Art. 106 *(Commissioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali)*. — 1. I candidati ai concorsi per allievo agente e allievo ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, prima degli esami scritti previsti dai rispettivi bandi sono sottoposti a visita psico-fisica ed a prove attitudinali.

2. Coloro che risultino idonei al servizio nel Corpo sono chiamati a sostenere le prove scritte.

3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 121.

4. Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una commissione composta da un funzionario dirigente dell'Amministrazione penitenziaria che la presiede, da due funzionari di qualifica non inferiore alla VIII in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi del secondo comma dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni.

5. Qualora il numero dei candidati superi il numero delle mille unità, le commissioni di cui al presente articolo possono essere integrate di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.

6. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII.».

«Art. 120 *(Norma transitoria)*. — 1. Fino alla istituzione ed al conseguente funzionamento di nuovi centri di reclutamento, gli accertamenti psicofisici ed attitudinali per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli degli agenti e assistenti e degli ispettori, del Corpo di polizia penitenziaria, possono essere effettuati dalle attuali strutture operanti e, in relazione al numero dei candidati, anche dopo il superamento della prova d'esame, per gli aspiranti agenti e delle prove scritte per gli aspiranti ispettori.

2. Per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati, l'Amministrazione penitenziaria può avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di altri Corpi di polizia o delle forze armate, oltreché di personale qualificato, secondo la disciplina di cui all'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato):

«Art. 127 *(Decadenza)*. — Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego:

a) quando perda la cittadinanza italiana;

b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del Ministro competente;

c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve;

d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La decadenza di cui alle lettere *c)* e *d)* è disposta sentito il consiglio di amministrazione.».

Note all'art. 27:

— Per il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 vedi note all'art. 5 del presente regolamento.

Note all'art. 30:

— Si riporta il testo degli articoli 93 e 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957:

«Art. 93 *(Esclusione dagli esami e dagli scrutini)*. — L'impiegato sospeso ai sensi degli artt. 91 e 92 è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.

Quando l'impiegato è stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio.».

«Art. 94 *(Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari)*. — L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura è ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, è collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed è promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze già maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame.

L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale può trovare utile collocazione ed è promosso con la medesima anzianità degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui è collocato.».

Note all'art. 35:

— Per il decreto legislativo n. 443 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 487, si veda nelle note all'art. 5.

13G00174

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 2013.

Autorizzazione a bandire, per il triennio 2013-2015, procedure di reclutamento per il Ministero dell'interno – Dipartimento vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato – anno 2013 – per le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, autorizzazione ad assumere – anno 2013 - ai sensi dell'articolo 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Visto l'art. 66, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dalla predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012, secondo cui per il triennio 2012-2014 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, con le modalità di cui al comma 10 dello stesso art. 66, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e ad un numero di unità pari al 20% delle unità cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni e che per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale richiama, ai fini dell'autorizzazione ad assumere, la medesima procedura prevista per le autorizzazioni a bandire di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il citato decreto-legge n. 95 del 2012, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone: «Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura: *a)* gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; *b)* le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi»;

Visto l'art. 2, comma 7, del ripetuto decreto-legge n. 95 del 2012, secondo cui restano, tra gli altri, esclusi dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 1, comma 89, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede, al fine di incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni, individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, procedono alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni;

Visto l'art. 1, comma 90, della citata legge n. 228 del 2012 il quale prevede che le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 89 sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Lo stesso comma prevede la possibilità per le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente complessivo corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

Visto l'art. 1, comma 91, della ripetuta legge n. 228 del 2012, il quale prevede che le predette assunzioni siano autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn-over di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, percentuali che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni;

Vista la nota del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 24 gennaio 2013, n. 333 con la quale tutte le amministrazioni interessate hanno raggiunto un'intesa su come suddividere il citato fondo, intesa di cui si tiene conto per la ripartizione del fondo riguardante le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento, ai sensi del citato art. 1, comma 91, della ripetuta legge n. 228 del 2012;

Vista la nota del Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in data 18 aprile 2013, n. 1364, con la quale si chiede l'autorizzazione a bandire procedure di reclutamento per n. 20 unità di varie qualifiche con specifica degli oneri da sostenere, e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili per i relativi bandi;

Viste le note con le quali ciascuna amministrazione chiede le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2012 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili per le assunzioni relative all'anno 2013, asseverate dai relativi organi di controllo, nonché le proposte dei rispettivi Ministri con le quali è stata richiesta, altresì, l'autorizzazione all'utilizzo della quota del fondo stanziato, con specifica degli oneri da sostenere, per le assunzioni relative all'anno 2013, con indicazione della spesa prevista a regime;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12 ed in particolare l'art. 2, comma 5, in tema di utilizzo delle vacanze organiche del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato per le assunzioni di agenti, anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla tabella «A» del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonché la disciplina sul riassorbimento delle conseguenti posizioni di soprannumero;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, ed in particolare l'art. 4-*ter* secondo cui «Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è prorogato al 31 dicembre 2014 sia il termine della validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008»;

Ritenuto che, in assenza di un'esplicita previsione, nel citato art. 4-*ter* del decreto-legge n. 79 del 2012, sull'utilizzo delle graduatorie ivi indicate, occorre fare riferimento ai principi più volte sanciti dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui, nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione, le amministrazioni pubbliche devono sempre garantire un adeguato accesso dall'esterno, in misura non inferiore al 50 per cento delle assunzioni relative alla qualifica interessata;

Considerato che la ripartizione del fondo di cui all'art. 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'onere delle assunzioni previste per l'anno 2013, l'onere della spesa a regime, nonché le unità di personale autorizzate, sono per ciascuna amministrazione coerenti con i limiti imposti dalla normativa ed in particolare con il vincolo secondo cui le assunzioni considerate possono, per l'anno 2013, incrementare il turn over fino al 50 per cento, tenuto conto delle cessazioni relative all'anno precedente;

Considerato che le compatibilità delle richieste pervenute sono state valutate con esito favorevole rispetto al predetto regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 maggio 2013 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Onorevole Avvocato Gianpiero D'Alia;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché dei Ministri interessati per le assunzioni di cui all'art. 1, comma 91, della ripetuta legge n. 228 del 2012;

Decreta:

Art. 1.

Autorizzazione a bandire triennio 2013-2015

1. Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando le disposizioni e gli adempimenti di cui al successivo comma 2, ad avviare nel triennio 2013-2015, le procedure di reclutamento di cui all'allegata Tabella «A» che è parte integrante del presente provvedimento.

2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono essere avviate tenendo conto dell'effettiva e concreta vacanza dei posti in organico alla data di emanazione del relativo bando di concorso. Non si possono bandire concorsi per posti che si renderanno disponibili successivamente all'indizione della procedura.

Art. 2.

*Autorizzazione ad assumere anno 2013, ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nella Tabella «B» allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, possono procedere per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, all'assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2013.

2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Arma dei carabinieri), del Ministero della giustizia (Corpo di polizia penitenziaria) del Ministero dell'Interno (Polizia di stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Corpo forestale dello Stato) del Ministero dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza).

Art. 3.

Autorizzazione ad assumere anno 2013, ai sensi dell'art. 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nella Tabella «C» allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, possono procedere per l'anno 2013, in deroga alle percentuali del turn-over di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi dell'art. 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive n. 2.939 unità, corrispondente ad una spesa complessiva per l'anno 2013 pari ad € 26.262.174,34 e, a regime, pari ad € 119.743.818,36.

2. Ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 1, tenuto conto della ripartizione del fondo rappresentata, può procedere all'assunzione tempo indeterminato, secondo quanto riportato nella citata Tabella «C», nel limite:

delle unità di personale specificate;

dell'onere finanziario evidenziato per l'anno 2013 con conseguente decorrenza delle relative assunzioni compatibile con l'onere previsto;

della spesa a regime corrispondente all'importo accanto indicato.

3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 si provvede con le risorse previste dell'art. 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate.

4. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2013

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
D'ALIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 244

Tabella A
(Autorizzazione a bandire triennio 2013-2015)

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici TRIENNIO 2013-2015		
Amministrazione	**Qualifica**	**posti**
MINISTERO DELL'INTERNO CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	**Vice direttore**	**10**
	Vice direttore amministrativo contabile	**10**
	Totale	**20**

Tabella B
(Autorizzazione ad assumere anno 2013, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133)

ASSUNZIONI ANNO 2013
(art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)

Amministrazione	Unità da assumere	Oneri a regime	TOTALE Cessazioni anno 2012	Budget disponibile calcolato su 20 % Risparmio cessazioni 2012	Unità cessate anno 2012	20% unità cessate 2012
Ministero della Difesa Arma dei carabinieri	631	€ 27.745.547,83	€ 161.345.898,25	€ 32.269.179,65	3154	631
Ministero della giustizia Corpo di polizia penitenziaria	218	€ 10.191.837,90	€ 51.012.273,00	€ 10.202.454,60	1129	226
Ministero dell'Interno Polizia di Stato	544	€ 25.424.624,00	€ 166.406.546,00	€ 33.281.309,20	2722	544
Ministero delle politiche agricole Corpo forestale dello stato	53	€ 2.587.189,70	€ 17.038.168,00	€ 3.407.633,60	267	53
Ministero dell'economia e delle finanze Guardia di finanza	380	€ 18.214.424,04	€ 93.701.991,28	€ 18.740.398,26	1902	380
Ministero dell'interno Corpo nazionale dei vigili del fuoco	175	€ 7.055.781,00	€ 38.917.196,00	€ 7.783.439,20	874	175

Tabella C
(Autorizzazione ad assumere anni 2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

ASSUNZIONI ANNO 2013
(art.1, commi 90 e 91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

Amministrazione	1 Ripartizione fondo previsto per il 2013 (70 milioni di euro)	2 Ripartizione fondo previsto per il 2014 (120 milioni di euro)	3 Unità da assumere	4 Oneri anno 2013	5 Oneri a regime	6 TOTALE Cessazioni anno 2012	7 Limite budget disponibile calcolato su 30 % Risparmio cessazioni 2012	8 Unità cessate anno 2012	9 Limite 30% unità cessate 2012
Ministero della Difesa Arma dei carabinieri	€ 21.037.779,60	€ 36.064.765,03	942	€ 5.204.519,00	€ 36.055.756,50	€ 161.345.898,25	€ 48.403.769,48	3154	946
Ministero della giustizia Corpo di polizia penitenziaria	€ 8.048.410,69	€ 13.797.275,47	337	€ 5.953.349,67	€ 13.792.664,17	€ 51.012.273,00	€ 15.303.681,90	1129	339
Ministero dell'Interno Polizia di Stato	€ 20.900.253,28	€ 35.829.005,63	817	€ 2.233.872,00	€ 35.818.712,00	€ 166.406.546,00	€ 49.921.963,80	2722	817
Ministero delle politiche agricole Corpo forestale dello stato	€ 1.669.580,11	€ 2.862.137,33	71	€ 105.261,88	€ 2.836.006,25	€ 17.038.168,24	€ 5.111.450,47	267	80
Ministero dell'economia e delle finanze Guardia di finanza	€ 12.152.616,75	€ 20.833.057,28	510	€ 7.551.633,79	€ 20.813.603,44	€ 93.701.991,28	€ 28.110.597,38	1902	571
Ministero dell'interno Corpo nazionale dei vigili del fuoco	€ 6.191.359,57	€ 10.613.759,26	262	€ 5.213.538,00	€ 10.427.076,00	€ 38.917.196,00	€ 11.675.158,80	874	262
	€ 70.000.000,00	€ 120.000.000,00	2939	€ 26.262.174,34	€ 119.743.818,36				

13A08974

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Casamicciola Terme e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Casamicciola Terme (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su dieci assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casamicciola Terme (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosanna Gamerra è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casamicciola Terme (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 27 settembre 2013.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario e da persona all'uopo delegati con atti separati autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 1° ottobre 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casamicciola Terme (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosanna Gamerra.

Roma, 19 ottobre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A08971

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Cannara e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cannara (Perugia);

Viste le dimissioni rassegnate, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cannara (Perugia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Flavia De Sario è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cannara (Perugia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 30 settembre 2013.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Perugia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 1° ottobre 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Camara (Perugia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Flavia De Sario.

Roma, 19 ottobre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A08972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Cassina de' Pecchi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cassina dè Pecchi (Milano);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 9 settembre 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cassina dè Pecchi (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Lucia Falcomatà è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cassina dè Pecchi (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Claudio D'Amico.

Il citato amministratore, in data 9 settembre 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 1° ottobre 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cassina dè Pecchi (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Lucia Falcomatà.

Roma, 19 ottobre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A08973

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 ottobre 2013.

Revoca del decreto 25 gennaio 2011 di trasferimento del corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma dell'istituto «Associazione italiana per la Sand Play Therapy (A.I.S.P.T.)».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 18 luglio 2002, con il quale l'istituto «Associazione italiana per la Sand Play Therapy (A.I.S.P.T.)» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 15 ottobre 2008 di trasferimento della sede principale di Roma da Ospedale Bambin Gesù - Salita S. Onofrio s.n. c. - a Via Casal del Marmo, 401 presso la Fondazione Don Gnocchi;

Visto il decreto in data 25 gennaio 2011 di ulteriore trasferimento della sede principale di Roma da Via Casal del Marmo, 401 presso la Fondazione Don Gnocchi - all'Istituto Pio IX, Via S. Prisca, 8;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto comunica la rinuncia al trasferimento della sede principale di Roma da via Casal di Marmo, 401, presso la Fondazione Don Gnocchi a via S. Prisca, 8 - presso l'Istituto Pio IX;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il trasferimento da via Casal di Marmo, 401, presso la Fondazione Don Gnocchi a via S. Prisca, 8 - presso l'Istituto Pio IX, della sede principale di Roma dell'«Associazione italiana per la Sand Play Therapy (A.I.S.P.T.)», istituto abilitato con decreto in data 18 luglio 2002 ad istituire e ad attivare nella predetta sede, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2013

Il direttore generale: LIVON

13A08975

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 ottobre 2013.

Riconoscimento del Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Cortona».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata il 19 gennaio 2012 dal Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origina controllata Cortona, con sede legale in Cortona (Arezzo), via Guelfa n. 40, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOC «Cortona»;

Considerato che la DOC «Cortona» è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio di tutela dei vini a denominazione di origina controllata Cortona alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il consorzio di tutela dei vini a denominazione di origina controllata Cortona ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Cortona». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Toscana Certificazione

Agroalimentare S.r.l., con note prot. n. 5216/13 del 9 agosto 2013 e prot. n. 6305/13 del 9 ottobre 2013, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione «Cortona»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del consorzio di tutela dei vini a denominazione di origina controllata Cortona ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Cortona»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il consorzio di tutela dei vini a denominazione di origina controllata Cortona è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOC «Cortona», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118 quindecies del Reg. (CE) n. 1234/2007.

Art. 2.

1. Lo statuto del consorzio di tutela dei vini a denominazione di origina controllata Cortona, con sede legale in Cortona (Arezzo), via Guelfa n. 40, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione «Cortona».

Art. 3.

1. Il consorzio di tutela dei vini a denominazione di origina controllata Cortona non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione «Cortona», ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 ottobre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

13A08977

DECRETO 25 ottobre 2013.

Riconoscimento del Consorzio di tutela e valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Vistoil Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Vistoil Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Vistoil Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Vistol'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata in data 3 luglio 2012 dal Consorzio di tutela e valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese, con sede legale in Chieri (TO), c/o Municipio di Chieri, Via Palazzo di Città n. 10, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del d.lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per le DOC «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese»;

Considerato che le DOC «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese» sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela e valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Consideratoche ilConsorzio di tutela e valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, con nota prot. n. 60239/CTM3/Comm. del 1° ottobre 2013, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulle denominazione «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese»;

Ritenutopertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela e valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del d.lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il consorzio di tutela e valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per le DOC «Freisa di Chieri» e «Canavese», iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1234/2007.

Art. 2.

1. Lo statuto del consorzio di tutela e valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese, con sede legale in Chieri (Torino), c/o Municipio di Chieri, Via Palazzo di Città n. 10, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese».

Art. 3.

1. Il consorzio di tutela e valorizzazione delle DOC Freisa di Chieri e Collina Torinese non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni «Freisa di Chieri» e «Collina Torinese» ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 ottobre 2013

Il Capo Dipartimento: ESPOSITO

13A08978

DECRETO 25 ottobre 2013.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficia-*

le della Comunità Europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Fontina»;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 140 del 17 giugno 2002, con il quale è stato attribuito al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Fontina";

Visti i decreti del 18 agosto 2006, del 20 novembre 2009 e del 29 novembre 2012 con i quali è stato confermato, per un triennio, al Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Fontina»;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto che il Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 8 ottobre 2013;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata il 10 maggio 2013 al n. 1525, recante il numero di repertorio 172638 ed il numero di raccolta 57103, con atto a firma del Notaio Guido Marcoz;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina, registrato il 10 maggio 2013 al n. 1525, recante il numero di repertorio 172638 e il numero di raccolta 57103, con atto a firma del Notaio Guido Marcoz.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 ottobre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

13A08979

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 ottobre 2013.

Scioglimento della «Ideal Work società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4, comma 2 del D.lgs. n. 165 del 2001;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico» e il D.M. del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico»;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione effettuate in data 17 maggio 2012 dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8, legge 241/90 effettuata in data 3 maggio 2013 prot. n. 73395, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione Centrale per le Cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12, comma 20 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 conv. in L. n. 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Ideal Work Società cooperativa» con sede in Milano, costituita in data 30 ottobre 2008, C.F. 06367450969, è sciolta per atto d'autorità ai sensi

dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Massimo Martinelli, nato a Bollate (MI) con studio in Baranzate - Via Nazario Sauro n. 154, C.F. MRTMSM65B25A940Q, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A09031

DECRETO 8 ottobre 2013.

Scioglimento della «Legre Logistic società cooperativa», in Corsico e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il D.M. del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione effettuate in data 24 ottobre 2012 dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 3 maggio 2013 prot. n. 73384, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione Centrale per le Cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Legre Logistic Società cooperativa» con sede in Corsico (Milano), costituita in data 3 marzo 2009, c.f. 06532220966, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Massimo Martinelli, nato a Bollate (Milano) con studio in Baranzate - Via Nazario Sauro n. 154, c.f. MRTMSM65B25A940Q, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A09032

DECRETO 10 ottobre 2013.

Scioglimento della «Cooperativa Edile Villamassargia società cooperativa», in Villamassargia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti il D.P.R. n. 197 del 28/11/2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il D.M. del 7/05/2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuate in data 13/01/2013 dal revisore incaricato dalla Legacoop e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 09/05/2013 prot. n. 76872, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione centrale per le cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12 comma 20 del decreto-legge 6/7/2012 n. 95 convertito in legge n. 7/8/2012 n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Edile Villamassargia Società Cooperativa» con sede in Villamassargia (Cagliari), costituita in data 11/07/1985, codice fiscale 01563580925, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Fabrizio Lucca nato a Cagliari il 23 agosto 1975, con studio in via Andrea Galassi - Cagliari, codice fiscale LCCFRZ75M23B354Q, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 ottobre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A09028

DECRETO 10 ottobre 2013.

Scioglimento della «Raj Constructions», in Brescia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti il D.P.R. n. 197 del 28/11/2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il D.M. del 7/05/2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuate in data 16/10/2012 dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 03/05/2013 prot. n. 73387, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione centrale per le cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12 comma 20 del decreto-legge 6/7/2012 n. 95 convertito in legge n. 7/8/2012 n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Raj Constructions» con sede in Brescia, costituita in data 06/06/2007, codice fiscale 02900690989, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Romina Savoldelli nata a Clusone (Bergamo) il 14 maggio 1976, con studio in piazza Donatori del Sangue, 4/5 Marone (Brescia), codice fiscale RMNSLD76E54C800 D, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 ottobre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A09029

DECRETO 10 ottobre 2013.

Scioglimento della «C.D.S. società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4, comma 2 del D.lgs. n. 165 del 2001;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico» e il D.M. del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico»;

Viste le risultanze del verbale di accertamento effettuate in data 18 giugno 2012 dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8, legge 241/90 effettuata in data 3 maggio 2013 prot. n. 73407, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione Centrale per le Cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12, comma 20 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 conv. in L. n. 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.D.S. Società cooperativa» con sede in Firenze, costituita in data 7 giugno 2010, C.F. 06072650481, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il Rag. Claudio Ciardella nato a Firenze il 24 marzo 1994 con studio in via G. Carducci n. 16 - Firenze, C.F. CRDCLD75C24D612W, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 ottobre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A09030

DECRETO 31 ottobre 2013.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/92;

Visto l'art. 8-*bis*, della legge 3 agosto 2007, n. 127 recante disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d'impresa;

Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative circolari applicative;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'art. 29, comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello Sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Considerato che, da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono state richieste, per il tramite delle relative banche concessionarie, erogazioni a titolo di stato di avanzamento;

Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni, concesse in via provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Atteso che, con DPCM del 15 febbraio 2012, è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per Incentivazione delle Attività Imprenditoriali del Dipartimento Sviluppo e Coesione Economica;

Decreta:

Art. 1.

Revoca

1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Incameramento della cauzione

1. Ove ne ricorrano le condizioni, ed ove la banca concessionaria non abbia ancora provveduto, è disposto l'incameramento della cauzione di cui all'art. 5, comma 4-*bis* del D.M. 527/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Versamento in contabilità fuori bilancio

1. L'importo di € 30.685.511,26 disimpegnato in esito al presente provvedimento ritorna nella disponibilità della contabilità fuori bilancio n. 1726 «Intervento Aree depresse».

Art. 4.

Clausola di ricorribilità

1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

Roma, 31 ottobre 2013

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO

N.	Progetto	Serie	Bando	Ditta	Codice Fiscale	Banca	D. M. di concessione provvisoria		Contributo concesso €	D. M. di modifica	Contributo attuale	Contabilità	CUP
1	61992	1998	4	SIDERPOTENZA	03420990172	Ge Capital S.p.A.	n. 0074915 del	03/03/1999	737.825,82		737.825,82	Speciale	B43J99000180008
2	3447	11	8	FRUTTASI' DI RUSO FRANCESCO & C	01597890803	Europrogetti e Finanza S.p.A. In Liquidazione	n. 0091617 del	09/04/2001	494.326,71		494.326,71	Speciale	B67E01000140005
3	22270	11	8	FABA SUD	00181400656	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0090850 del	09/04/2001	692.393,10		692.393,10	Speciale	B93J96000420015
4	22271	11	8	FABA SUD	00181400656	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0090851 del	09/04/2001	810.424,16		810.424,14	Speciale	B73J01000020005
5	39578	11	8	PASTIFICIO MOGAVERO CARMELA	03716240654	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	n. 0092178 del	09/04/2001	489.590,82		489.590,82	Speciale	B37E01001920005
6	51086	11	8	BUA GRANITI	01425470901	Banca di Credito Sardo	n. 0098933 del	09/04/2001	47.038,89		47.038,89	Speciale	B83J01000090005
7	5234	11	11	TOMASONE SALVATORE	02426590713	MPS - Banca per l'impresa SpA	n. 0109724 del	12/02/2002	119.688,00		119.688,00	Speciale	B17E02000080005
8	5540	11	11	SANANS	02265150611	MPS - Banca per l'impresa SpA	n. 0109734 del	12/02/2002	548.838,00		548.838,00	Speciale	B56D02000060005
9	16958	11	11	FIO EMA	01581620851	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0110019 del	12/02/2002	284.898,00		284.898,00	Speciale	B27E02000240005
10	33803	11	11	SERVIZI PROGETTI IMPRESE	02256450921	Banca di Credito Sardo	n. 0110570 del	12/02/2002	165.618,00		165.618,00	Speciale	B26D02000660005
11	77129	11	11	CAVA DEGLI OLMI	05800430018	Unicredit Banca S.p.A.	n. 0111903 del	12/02/2002	119.766,00		119.766,00	Speciale	B56D02001380006
12	81592	11	11	GRADED	00272580630	MPS - Banca per l'impresa SpA	n. 0112206 del	12/02/2002	332.370,00		332.370,00	Speciale	B17E02001100005
13	9802	12	11	BERTELLI & PARTNERS	02604950234	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0113610 del	12/02/2002	62.616,00		62.616,00	Speciale	B86D02000190005
14	25486	12	11	MANUFACTORING PLASTIC RECYCLED - MPR	01072240623	MPS - Banca per l'impresa SpA	n. 0113674 del	12/02/2002	1.230.153,00		1.230.153,00	Speciale	B27E02000310005
15	38539	12	11	MGM PRODUCTION	01592230807	Unicredit Banca S.p.A.	n. 0114337 del	12/02/2002	264.804,00		264.804,00	Speciale	B77E02000680005
16	28702	11	14	SARDEGNA DUE	01931670929	Unicredit Banca S.p.A.	n. 0123166 del	23/06/2003	502.534,00		502.534,00	Speciale	B26D03000210005
17	43260	11	14	KLOBEN SUD	02887760235	Europrogetti e Finanza S.p.A. In Liquidazione	n. 0123237 del	23/06/2003	225.129,00		225.129,00	Speciale	B27E03000230005
18	79171	11	14	A TEK AZIENDA TECNOLOGICA	03903420820	Ubi Banca S.p.a.	n. 0123513 del	23/06/2003	365.946,00		365.946,00	Speciale	B76D03000540005
19	80200	11	14	AGRI GREEN	04036521211	MPS - Banca per l'impresa SpA	n. 0123532 del	23/06/2003	859.623,00		859.623,00	Speciale	B97E03000810005
20	12281	12	14	ENEL NET (GIA'ENEL.IT)	05869751007	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0124121 del	23/06/2003	346.168,00		346.168,00	Speciale	B96D03000120005
21	12284	12	14	ENEL NET (GIA' ENEL IT)	05869751007	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0124123 del	23/06/2003	255.482,00		255.482,00	Speciale	B76D03000100005
22	66831	12	14	D'ANGELO	07637780631	Ubi Banca S.p.a.	n. 0124966 del	23/06/2003	169.130,00		169.130,00	Speciale	B46D03000470005
23	67378	12	14	SAVING SHOES	01720840444	Ubi Banca S.p.a.	n. 0125022 del	23/06/2003	221.349,00		221.349,00	Speciale	B77E03000360005
24	82665	12	14	APS GLOBAL SERVICE	01208970622	Europrogetti e Finanza S.p.A. In Liquidazione	n. 0125878 del	23/06/2003	119.200,00		119.200,00	Speciale	B16D03000920008
25	83819	12	14	G & G	07942890638	MPS - Banca per l'impresa SpA	n. 0125969 del	23/06/2003	273.378,00		273.378,00	Speciale	B37E03000700005

N.	Progetto	Serie	Bando	Ditta	Codice Fiscale	Banca	D. M. di concessione provvisoria		Contributo concesso €	D. M. di modifica	Contributo attuale	Contabilità	CUP
26	84945	12	14	GRAFICHE CALABRIA SAS DI PELLEGRINO TOMMASINA & C	02526580788	Unicredit Banca S.p.A.	n. 0126069 del	23/06/2003	259.521,00		259.521,00	Speciale	B77E03000800005
27	85544	12	14	S I A GEOGNOSTICA	04156821219	Unicredit Banca S.p.A.	n. 0126104 del	23/06/2003	130.224,00		130.224,00	Speciale	B56D03000990005
28	85610	12	14	PASSION LEADER DI DE LUCA BOSSO MARCO	04234941211	Unicredit Banca S.p.A.	n. 0126107 del	23/06/2003	58.752,00		58.752,00	Speciale	B17E03000730005
29	86625	12	14	FRAMAR	02309630644	Unicredit Banca S.p.A.	n. 0126169 del	23/06/2003	248.460,00		248.460,00	Speciale	B87E03000750005
30	91801	12	14	CIZETA	02102730641	Ubi Banca S.p.a.	n. 0126509 del	23/06/2003	405.480,00		405.480,00	Speciale	B77E03000970005
31	93537	12	14	NEW CHEMICAL	04302931219	Europrogetti e Finanza S.p.A. In Liquidazione	n. 0126648 del	23/06/2003	392.238,00		392.238,00	Speciale	B57E03001270005
32	93546	12	14	MIGLIOZZI FRANCO	02255180289	Europrogetti e Finanza S.p.A. In Liquidazione	n. 0126649 del	23/06/2003	104.488,00		104.488,00	Speciale	B67E03000980008
33	99924	12	14	MESSAGGERIE GRAFICHE DI IZZO ANDREA	03809331212	Unicredit Banca S.p.A.	n. 0126979 del	23/06/2003	155.104,00		155.104,00	Speciale	B36D03001060005
34	4311	13	14	GASTRONOMIA MEDITERRANEA	02387160787	Europrogetti e Finanza S.p.A. In Liquidazione	n. 0127015 del	23/06/2003	6.211.424,00		6.211.424,00	Speciale	B37E03000010005
35	92654	12	17	TOMES	02324520606	Prominvestment S.p.A. In Liquidazione	n. 0134918 del	20/12/2004	103.980,00	n.160584 del 27/05/2011	103.779,00	Speciale	B93F02000510006
36	97116	12	17	SPUMAR	03919691216	Europrogetti e Finanza S.p.A. In Liquidazione	n. 0139612 del	16/02/2005	2.945.036,00		2.945.036,00	Speciale	B73F05000040005
37	2581	13	17	ELIN	02042040424	Europrogetti e Finanza S.p.A. In Liquidazione	n. 0134488 del	20/12/2004	216.976,00		216.976,00	Speciale	B82E02000010006
38	9998	13	17	IKNOS	03723600965	Banca Italease S.p.A.	n. 0134924 del	20/12/2004	1.086.945,00		1.086.945,00	Speciale	B12H02000060005
39	15172	13	17	NEW MARKETING	04714741214	Mediocredito Italiano S.p.A.	n. 0140048 del	16/02/2005	118.964,00		118.964,00	Speciale	B23I05000000005
40	24211	13	17	C F CONSULENZA DI ANTONIO MASULLO	07767260636	Europrogetti e Finanza S.p.A. In Liquidazione	n. 0140428 del	16/02/2005	39.822,00		39.822,00	Speciale	B43I05000020005
41	9026	11	8	VERSACI ANTONINO	02503990836	MPS - Banca per l'impresa SpA	n.0097714 del	09/04/2001	5.375.495,16		5.375.495,16	Speciale	B37E01000450005
42	78436	12	14	ECOLOGIA AMBIENTALE	01440391215	MPS - Banca per l'impresa SpA	n. 0125612 del	23/06/2003	262.395,00		262.395,00	Speciale	B47E03000790005
43	229	11	11	VITARO NATALE	00356370783	Mediocredito Italiano S.p.A.	n.0109568 del	12/02/2002	152.676,00		152.676,00	Speciale	B46D02000020005
44	94559	12	14	SEIEFFE PREFABBRICATI	04937381004	Mediocredito Italiano S.p.A.	n.0126676 del	23/06/2003	1.012.094,00		1.012.094,00	Speciale	B86D03001340005
45	12661	11	8	GIAMBANCO FRANCO	04357450826	Mediocredito Italiano S.p.A.	n.0097871 del	09/04/2001	169.986,62		169.986,62	Speciale	B47E01000660005
46	2118	13	17	COFILM SRL già PRODUZIONI INDUSTRIALI TERMOTECNICHE PIT	06812811005	Mediocredito Italiano S.p.A.	n.138570 del	20/12/2004	246.152,00		246.152,00	Speciale	B52E02000060006
47	87692	11	24	UNIPACK SRL	02231910841	IRFIS - Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia	n. 0116713 del	09/07/2002	1.251.210,00		1.251.210,00	Speciale	B67E02001460015
								TOTALI	**30.685.712,28**		**30.685.511,26**		

13A09027

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 4 novembre 2013.

Rettifica della determina 7 ottobre 2013, recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano "Corlentor"» (ivabradina). (Determina n. 851/2013)».

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 851/2013 del 7 ottobre 2013 relativa al medicinale per uso umano CORLENTOR, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 2013, serie generale n. 245;

Considerata la documentazione agli atti di questo Ufficio;

Rettifica:

Dopo l'art. 2 si intenda aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3. *(Condizioni e modalità di impiego).* — Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.».

Dove è scritto:

«Art. 3. *(Disposizioni finali)*»;

Leggasi:

«Art. 4. *(Disposizioni finali)*».

Roma, 4 novembre 2013

Il direttore generale: PANI

13A09063

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 19 luglio 2013.

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2011 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (decreto-legge n. 314/2003, art. 4, comma 1-*bis*, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche e integrazioni). (Delibera n. 41/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 314/2003 che stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in esercizio del deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, tali misure siano trasferite al territorio che ospita il deposito in misura proporzionale all'allocazione dei rifiuti radioattivi;

Visto in particolare il comma 1-*bis* del medesimo art. 4 il quale stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo sia effettuata con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Considerato che il medesimo comma 1-*bis* del citato articolo, come modificato dall'art. 7-*ter* della legge n. 13/2009, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto;

Considerato altresì che l'ammontare complessivo annuo del contributo, ai sensi del richiamato comma 1-*bis*, è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;

Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-*bis* del richiamato art. 4;

Visto l'art. 1 comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro, quanto disposto dall'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al quale è attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'APAT di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota n. 3197 del 23 maggio 2012 con la quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) ha comunicato l'entità delle risorse disponibili per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale relative all'anno 2011, pari a 15.564.611 euro, determinate in sede di contabilizzazione dei valori relativi al bilancio per il medesimo anno;

Vista la nota n. 39911 del 3 luglio 2013 con la quale il Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha trasmesso a questo Comitato: il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 177 del 7 giugno 2013, con il quale viene approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2011, delle misure di compensazione territoriale a favore dei comuni e alle province beneficiarie, la relativa relazione predisposta dall'ISPRA nel febbraio 2013, nonché la proposta di riparto con indicazione delle assegnazioni spettanti a detti comuni e province;

Visto in particolare il citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 177/2013, con il quale viene approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2011, delle misure di compensazione territoriale relative ai comuni e alle province ospitanti centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonché ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003, come modificato dall'art. 7-*ter* della legge n. 13/2009;

Vista altresì la relazione predisposta dall'ISPRA nel febbraio 2013, concernente le quote di ripartizione delle misure compensative in applicazione dei criteri relativi all'inventario radiometrico dei siti nucleari italiani esplicitati nella relazione medesima;

Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso di mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota, n. 3059-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di dover approvare tale proposta;

Delibera:

1. *Criteri di ripartizione.*

Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003 convertito dalla legge n. 368/2003 e alle successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:

la radioattività presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potrà essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso;

i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;

il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

2. *Ripartizione tra comuni e province.*

In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003 richiamato in premessa, le risorse disponibili come misure compensative per l'anno 2011, pari a 15.564.611 euro, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito viene calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.

3. *Modalità di erogazione delle somme.*

Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla Cassa conguaglio per il Settore elettrico agli enti locali sopra individuati, secondo le modalità previste dal sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sul capitolo all'uopo istituito da ciascun ente locale interessato.

Le suddette risorse finanziarie dovranno essere destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale e in particolare in materia di: tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti inquinati; gestione dei rifiuti; difesa e assetto del territorio; conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità; difesa del mare e dell'ambiente costiero; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico; interventi per lo sviluppo sostenibile.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è chiamato a relazionare a questo comitato, entro il 31 dicembre 2014, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera, con particolare riferimento al rispetto del suddetto vincolo di destinazione delle risorse, in base alla rendicontazione che gli enti beneficiari sono chiamati a presentare al Ministero dell'ambiente.

Roma, 19 luglio 2013

Il Presidente
LETTA

Il segretario delegato
GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 1

ALLEGATO

Tabella Ripartizione indennità compensativa rifiuti radioattivi (in euro)

Impianti	Quota % spettante al sito anno 2011	Importo spettante al sito anno 2011	Comuni e Province	Quote %	Importo spettante Comuni/Province anno 2011
Impianto EUREX e Deposito Avogadro	28,0760	4.369.920,18	**Comune di Saluggia (VC)**	**14,0380**	**2.184.960,09**
			Provincia di Vercelli	**7,0190**	**1.092.480,04**
			Comune di Cigliano (VC)	0,7011	109.123,49
			Comune di Crescentino (VC)	2,0512	319.261,30
			Cmune di Lamporo (VC)	0,2984	46.444,80
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	1,5032	233.967,23
			Comune di Rondissone (TO)	0,5014	78.040,96
			Comune di Torrazza Piemonte (TO)	0,5959	92.749,52
			Comune di Verolengo (TO)	1,3678	212.892,75
Centrale "Enrico Fermi"	16,9080	2.631.664,43	**Comune di Trino Vercellese** (VC)	**8,4540**	**1.315.832,21**
			Provincia di Vercelli	**4,2270**	**657.916,11**
			Comune di Camino (AL)	0,5408	84.173,42
			Comune di Costanzana (VC)	0,5633	87.675,46
			Comune di Fontanetto Po (VC)	0,7750	120.625,74
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	0,0480	7.471,01
			Comune di Morano sul Po (AL)	0,7778	121.061,54
			Comune di Palazzolo Vercellese VC)	0,6444	100.298,35
			Comune di Ronsecco (VC)	0,4778	74.367,71
			Comune diTricerro (VC)	0,3999	62.242,88
Centrale di Caorso	11,3000	1.758.801,04	**Comune di Caorso (PC)**	**5,6500**	**879.400,52**
			Provincia di Piacenza	**2,8250**	**439.700,26**
			Comune di Caselle Landi (LO)	0,3696	57.526,80
			Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)	0,3112	48.437,07
			Comune di Cortemaggiore (PC)	0,4420	68.795,58
			Comune di Monticelli d'Ongina (PC)	0,8319	129.482,00
			Comune di Piacenza (PC)	0,4598	71.566,08
			Comune di Pontenure (PC)	0,1327	20.654,24
			Comune di San Pietro in Cerro (PC)	0,2778	43.238,49
Centrale di Latina	11,0160	1.714.597,55	**Comune di Latina (LT)**	**5,5080**	**857.298,77**
			Provincia di Latina	**2,7540**	**428.649,39**
			Comune di Cisterna di Latina (LT)	1,3661	212.628,15
			Comune di Nettuno (RM)	1,3879	216.021,24
Centrale del Garigliano	10,0260	1.560.507,90	**Comune di Sessa Aurunca (CE)**	**5,0130**	**780.253,95**
			Provincia di Caserta	**2,5065**	**390.126,98**
			Comune di Castelforte (LT)	0,4546	70.756,72
			Comune di Cellole (CE)	0,5980	93.076,37
			Comune di Galluccio (CE)	0,0097	1.509,77
			Comune di Minturno (LT)	0,8478	131.956,77
			Comune di Rocca d'Evandro (CE)	0,0360	5.603,26
			Comune di Roccamonfina (CE)	0,0001	15,56
			Comune di Santi Cosma e Damiano (LT)	0,5603	87.208,52
Impianto ITREC	8,4960	1.322.369,35	**Comune di Rotondella (MT)**	**4,2480**	**661.184,67**
			Provincia di Matera	**2,1240**	**330.592,34**
			Comune di Nova Siri (MT)	0,6450	100.391,74
			Comune di Policoro (MT)	1,2635	196.658,86
			Comune di Tursi (MT)	0,2155	33.541,74

CR Casaccia (Opec/IPU/Nucleco)	6,7060	1.043.762,81	**Comune di Roma (RM)**	**3,3530**	**521.881,41**
			Provincia di Roma	**1,6765**	**260.940,70**
			Comune di Anguillara Sabazia (RM)	1,0109	157.342,65
			Comune di Campagnano di Roma (RM)	0,0481	7.486,58
			Comune di Fiumicino (RM)	0,2576	40.094,44
			Comune di Formello (RM)	0,3599	56.017,03
CCR Ispra	5,4560	849.205,18	**Comune di Ispra (VA)**	**2,7280**	**424.602,59**
			Provincia di Varese	**1,3640**	**212.301,29**
			Comune di Angera (VA)	0,3951	61.495,78
			Comune di Belgirate (VB)	0,0935	14.552,91
			Comune di Brebbia (VA)	0,1917	29.837,36
			Comune di Cadrezzate (VA)	0,1099	17.105,51
			Comune di Lesa (NO)	0,2328	36.234,41
			Comune di Ranco (VA)	0,1126	17.525,76
			Comune di Travedona-Monate (VA)	0,2284	35.549,57
Impianto Bosco Marengo	2,0160	313.782,56	**Comune di Bosco Marengo (AL)**	**1,0080**	**156.891,28**
			Provincia di Alessandria	**0,5040**	**78.445,64**
			Comune di Alessandria (AL)	0,1238	19.268,99
			Comune di Basaluzzo (AL)	0,0250	3.891,15
			Comune di Casal Cermelli (AL)	0,0168	2.614,85
			Comune di Fresonara (AL)	0,0106	1.649,85
			Comune di Frugarolo ((AL)	0,0365	5.681,08
			Comune di Novi Ligure (AL)	0,1728	26.895,65
			Comune di Pozzolo Formigaro (AL)	0,0611	9.509,98
			Comune di Predosa (AL)	0,0061	949,44
			Comune di Tortona (AL)	0,0513	7.984,65
	100,0000	**15.564.611,00**	**TOTALI**	**100,0000**	**15.564.611,00**

13A08985

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 2 ottobre 2013.

Regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza. (Delibera n. 74/2013).

LA COMMISSIONE INDIPENDENTE
PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Visto l'art. 4, comma 2, lettera *f)*, della legge 4 marzo 2009, n. 15, «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti»;

Visto l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» che ha istituito la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 12 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2010, «Definizione delle attribuzioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il Regolamento recante l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche adottato il 4 luglio 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e, in particolare l'art. 1, comma 2 che individua la CiVIT quale Autorità nazionale anticorruzione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 11, comma 3 che stabilisce che le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;

Visto, inoltre, l'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013 in materia di accesso civico e tenuto conto della necessità di regolamentare il procedimento per l'esercizio di tale diritto e di individuare il titolare del potere sostitutivo;

Adotta

il seguente «Regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza della CiVIT - Autorità Nazionale Anticorruzione» in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 e ne dispone la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la comunicazione alla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per Autorità, la Commissione indipendente per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni - Autorità Nazionale Anticorruzione;

b) per sito istituzionale, il sito web dell'Autorità all'indirizzo www.civit.it;

c) per decreto, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 2.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento individua gli obblighi di pubblicità e trasparenza che l'Autorità è tenuta ad assolvere al fine di assicurare l'accessibilità totale delle informazioni concernenti la propria organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 1 e 11, comma 3 del decreto.

2. Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le modalità per l'esercizio dell'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto e individua i soggetti responsabili del relativo procedimento.

Art. 3.

Obblighi di pubblicità e trasparenza

1. L'Autorità pubblica tutte le informazioni e i dati inerenti l'organizzazione, l'attività e le finalità istituzionali previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza.

Art. 4.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. L'Autorità, previa consultazione pubblica, predispone e aggiorna annualmente il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Art. 5.

Limiti alla trasparenza

1. Restano fermi i limiti alla trasparenza previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Art. 6.

Accesso civico

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto, gli interessati presentano apposita istanza, secondo modalità indicate sul sito istituzionale, al Responsabile della trasparenza dell'Autorità che si pronuncia sulla richiesta di accesso in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento.

2. L'Autorità, entro trenta giorni, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 5 del decreto ed in coerenza con l'art. 3 del presente regolamento, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette, contestualmente, al richiedente ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, l'Autorità indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

3. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Segretario generale titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto e in coerenza con l'art. 3 del presente regolamento, provvede ai sensi del comma 2 entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità. Dell'approvazione del presente regolamento e delle sue successive modifiche sarà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 ottobre 2013

Il presidente: RIZZO

13A09121

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ultravist»

Estratto determinazione V&A/1764 del 28 ottobre 2013

Titolare AIC: Bayer Pharma AG con sede legale e domicilio in Mullerstrasse, 178, 13342 - Berlino (Germania).

Medicinale: ULTRAVIST.

Variazione AIC: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 026965018 - «240 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 50 ml;

AIC n. 026965044 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 50 ml;

AIC n. 026965057 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 75 ml;

AIC n. 026965069 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 100 ml;

AIC n. 026965083 - «370 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 50 ml;

AIC n. 026965095 - «370 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 100 ml;

AIC n. 026965107 - «370 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 200 ml;

AIC n. 026965121 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 200 ml;

AIC n. 026965133 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 200 ml;

AIC n. 026965145 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 500 ml;

AIC n. 026965160 - «370 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 500 ml;

AIC n. 026965184 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone 20 ml;

AIC n. 026965196 - «300 mg/ml soluzione per infusione» cartuccia da 75 ml;

AIC n. 026965208 - «300 mg/ml soluzione per infusione» cartuccia da 100 ml;

AIC n. 026965210 - «300 mg/ml soluzione per infusione» cartuccia da 125 ml;

AIC n. 026965222 - «300 mg/ml soluzione per infusione» cartuccia da 150 ml;

AIC n. 026965234 - «370 mg/ml soluzione per infusione» cartuccia da 75 ml;

AIC n. 026965246 - «370 mg/ml soluzione per infusione» cartuccia da 100 ml;

AIC n. 026965259 - «370 mg/ml soluzione per infusione» cartuccia da 125 ml;

AIC n. 026965261 - «370 mg/ml soluzione per infusione» cartuccia da 150 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A09043

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Leutrol»

Estratto determinazione V&A/1765 del 28 ottobre 2013

Titolare AIC: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (codice fiscale 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in via Lorenzini, 8, 20139 - Milano (MI) Italia.

Medicinale: LEUTROL.

Variazione AIC: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 034280038 - «15 mg compresse» 30 compresse;

AIC n. 034280040 - «15 mg compresse» 14 compresse;

AIC n. 034280053 - «7,5 mg compresse» 30 compresse;

AIC n. 034280065 - «7,5 mg compresse» 10 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A09044

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Albumina Umana Immuno»

Estratto determinazione V&A/1769 del 28 ottobre 2013

Titolare AIC: Baxter AG con sede legale e domicilio in Industriestrasse 67, A 1220 - Vienna (Austria).

Medicinale: ALBUMINA UMANA IMMUNO.

Variazione AIC: Proroga Smaltimento Scorte.

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale ALBUMINA UMANA IMMUNO.

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla scadenza del termine del periodo precedentemente concesso con la Determinazione per modifica stampati V&A/692/2013 del 3 maggio 2013, pubblicata sul S.O. n. 41 alla *G.U.* Parte I n. 122 del 27 maggio 2013;

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A09045

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Dopamina Hospira»

Estratto determinazione V&A/1770 del 29 ottobre 2013

Titolare AIC: Hospira Italia S.r.l. (codice fiscale 02292260599) con sede legale e domicilio fiscale in Via Orazio, 20/22, 80122 - Napoli (NA) Italia

Medicinale: DOPAMINA HOSPIRA.

Variazione AIC: Proroga Smaltimento Scorte.

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale DOPAMINA HOSPIRA.

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla scadenza del termine del periodo precedentemente concesso con la Determinazione per modifica stampati V&A/908 del 10/06/2013, pubblicata sul S.O. n. 54 alla *G.U.* Serie generale n. 152 del 1° luglio 2013;

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A09046

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mittoval»

Estratto determinazione V&A/1771 del 29 ottobre 2013

Titolare AIC: Sanofi-Aventis S.P.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia

Medicinale: MITTOVAL.

Variazione AIC: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica degli stampati (Punto 4.4 del RCP e corrispondente Paragrafo del Foglio Illustrativo)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 026670024 - «2,5 mg compresse rivestite» 30 compresse

AIC n. 026670036 - «5 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 20 compresse

AIC n. 026670048 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse

AIC n. 026670051 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A09047

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Sinecod Tosse Sedativo»

Estratto determinazione V&A/1772 del 29 ottobre 2013

Medicinale: SINECOD TOSSE SEDATIVO.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.A. (codice fiscale 00687350124) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 - Origgio (Varese - Italia).

Variazione A.I.C.: Proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale SINECOD TOSSE SEDATIVO, possono essere dispensati per ulteriori centoventi giorni a partire dalla scadenza del termine del periodo precedentemente concesso con la determinazione per modifica stampati V&A/684/2013 del 3 maggio 2013, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A09048

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Stugeron»

Estratto determinazione V&A/1774 del 29 ottobre 2013

Medicinale: STUGERON.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.A. (codice fiscale 00962280590) con sede legale e domicilio fiscale in via Michelangelo Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano - Italia).

Variazione A.I.C.: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica degli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 021688015 - «25 mg compresse» blister 50 compresse;

A.I.C. n. 021688027 - «75 mg capsule rigide» blister 20 capsule;

A.I.C. n. 021688054 - «75 mg/ml gocce orali soluzione» flacone 30 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A09053

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dosberotec»

Estratto determinazione V&A/1763 del 28 ottobre 2013

Medicinale: DOSBEROTEC.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. (codice fiscale 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in via Lorenzini, 8 - 20139 (Milano - Italia).

Variazione A.I.C.: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata è autorizzata la modifica degli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023457068 - «1 mg/ml soluzione orale o da nebulizzare» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 023457171 - «100 mcg/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sottopressione 10 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A09054

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Holoxan»

Estratto determinazione V&A/1794 del 29 ottobre 2013

Medicinale: HOLOXAN.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.A. (codice fiscale 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in piazzale dell'Industria, 20 - 00144 (Roma - Italia).

Variazione A.I.C.: Proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale HOLOXAN, possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dalla scadenza del termine del periodo precedentemente concesso con la determinazione per modifica stampati V&A/689/2013 del 3 maggio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A09055

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duovent».

Estratto determinazione V&A/1775 del 29 ottobre 2013

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (codice fiscale 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in via Lorenzini, 8 - 20139 Milano Italia.

Medicinale: DUOVENT.

Variazione A.I.C.: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.3, 4.8 e 5.2 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 025233038 - «0,5 mg/4 ml + 1,25 mg/4 ml soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 4 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A09058

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gammagard»

Estratto determinazione V&A/1795 del 29 ottobre 2013

Medicinale: GAMMAGARD.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.A. (codice fiscale 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in piazzale dell'Industria, 20 - 00144 (Roma - Italia).

Variazione A.I.C.: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata è autorizzata la modifica degli stampati, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033240019 - «50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 10 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 033240021 - «50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 50 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 033240033 - «50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 96 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 033240045 - «50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 192 ml + set infusionale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A9056

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che il sottoelencato marchio di identificazione dei metalli preziosi è stato annullato in quanto l'azienda, già titolare del medesimo, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, con la corrispondente determinazione dirigenziale:

Denominazione	Sede	N. Marchio	Determinazione dirigenziale
Mussi Dino	Via Andrea Costa 114/A - Bologna	379-BO	304 del 18 luglio 2013

13A09084

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Adozione del regolamento concernente l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Si comunica che, con delibera n. 73/2013 del 1° ottobre 2013, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato il Regolamento concernente l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Il testo del Regolamento è pubblicato sul sito della Commissione www.civit.it, nella sezione denominata «Regolamenti».

13A09124

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Buie (Croazia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La Sig.ra Giuseppina Rajko, Vice Console onorario in Buie (Croazia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Fiume degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Fiume delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Fiume dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Fiume degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Fiume;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Fiume;

g) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Fiume delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Fiume, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in Fiume;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Fiume della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato Generale d'Italia in Fiume e restituzione al Consolato Generale d'Italia in Fiume delle ricevute di avvenuta consegna;

n) emissione della tassa annuale di passaporto;

o) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Fiume della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Fiume, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

p) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Fiume della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Fiume e restituzione materiale al Consolato Generale d'Italia in Fiume dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Fiume;

r) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale al Consolato Generale d'Italia in Fiume;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Fiume della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Fiume;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Fiume;

v) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2013

Il direttore generale
BELLONI

13A09082

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Cork (Irlanda).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il Sig. Roberto Gasperoni, Console onorario in Cork (Irlanda), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Dublino;

b) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

c) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dublino della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Dublino, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

d) assistenza ai connazionali bisognosi, in temporanea difficoltà o in situazioni di emergenza sanitaria;

e) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale dell'Ambasciata d'Italia in Dublino;

f) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dublino della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Dublino;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2013

Il direttore generale
BELLONI

13A09083

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Santos (Brasile).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il Sig. Elber ALVES JUSTO, Vice Console onorario in Santos (San Paolo), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Paolo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Paolo della documentazione relativa al rilascio passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Santos;

e) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in San Paolo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in San Paolo, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

f) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in San Paolo della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

g) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in San Paolo;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2013

Il direttore generale
BELLONI

13A09085

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in New Orleans (Stati Uniti).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il Sig. Arnaldo PARTESOTTI, Console Onorario in New Orleans (Louisiana), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato Generale di Houston;

b) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

c) ricezione e trasmissione al Consolato Generale in Houston della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

d) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Houston della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

e) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale in Houston.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2013

Il direttore generale
BELLONI

13A09086

Presentazione di lettere credenziali

Il 16 ottobre 2013 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Ali Khaled Al Jaber Al Sabah, Ambasciatore dello Stato del Kuwait, e S.E. Mai Al Kaila, Ambasciatore di Palestina, i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

13A09087

Soppressione del vice Consolato onorario in Vigo (Spagna) e contestuale variazione della circoscrizione del vice Consolato onorario in La Corunâ (Spagna).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

Il Vice Consolato onorario in Vigo (Spagna), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, è soppresso.

Art. 2.

La circoscrizione del Vice Consolato onorario in La Coruña (Madrid), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Madrid, è così rideterminata: la Regione della Galizia.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2013

Il direttore generale
BELLONI

13A09088

Rettifica del titolo relativo alla limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario di Ouagadougou (Costa D'Avorio).

Il titolo del comunicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2013 «Limitazioni delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Ouagadougou (Costa D'Avorio)» riporta erroneamente Costa D'Avorio anziché Burkina Faso.

13A09089

Istituzione di un Consolato onorario in Scutari (Albania).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Scutari (Albania) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Tirana, con la seguente circoscrizione territoriale: Malesi e Madhe, Tropoje, Has, Kukes, Diber, Mirdite, Lezhe e Puke.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2013

Il direttore generale
BELLONI

13A09090

Soppressione del vice Consolato onorario in Campana e contestuale istituzione del vice Consolato onorario in Zarate (Argentina).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

Vice Consolato onorario in Campana (Argentina), posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires, è soppresso.

Art. 2.

Istituito in Zarate un Vice Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale Italia in Buenos Aires, con la seguente circoscrizione territoriale: Partidos di Belen de Escobar, Campana, Zarate, Baradero; San Pedro, San Antonio De Areco, La Quarta e La Quinta sezione del Delta.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2013

Il direttore generale
BELLONI

13A09091

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo del Regno del Marocco e il Governo della Repubblica italiana relativo alle modalità di realizzazione della conversione del debito del Marocco nei confronti dell'Italia in investimenti pubblici, fatto a Rabat il 9 aprile 2013.

Si è perfezionato l'*iter* per l'entrata in vigore dell'Accordo su indicato.

In conformità al suo articolo 8.1, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 9 aprile 2013.

13A09097

Presentazione di lettere credenziali

Il 30 ottobre 2013 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Luteru Pa'Olelei, Ambasciatore dello Stato Indipendente di Samoa, e S.E. Nawalage Bennet Cooray, Ambasciatore della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka, i quali Gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

13A09098

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Chiesa r.c. di S. Silvestro, in Ledro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 ottobre 2013, viene soppressa la Chiesa r. c. di S. Silvestro, con sede in Ledro (Trento), fraz. Lenzumo di Concei.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

13A08980

Approvazione della nuova denominazione assunta dall'ente Casa della Congregazione delle Suore di Nostra Signora Ausiliatrice, in Torino.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 ottobre 2013, l'ente Casa della Congregazione delle Suore di Nostra Signora Ausiliatrice, con sede in Torino, ha assunto la nuova denominazione di «Procura Generalizia della Congregazione delle Suore dell'Alleanza», con sede in Torino.

13A08981

Soppressione della Chiesa r.c. di S. Martino, in Ledro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 ottobre 2013, viene soppressa la Chiesa r.c. di S. Martino, con sede in Ledro (Trento), frazione Locca di Concei.

Il provvedimento di sospensione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

13A08982

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Basilica Minore S. Giuliano Vescovo, in Castrovillari

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 ottobre 2013, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Chiesa Basilica Minore S. Giuliano Vescovo, con sede in Castrovillari (Cosenza).

13A08983

Soppressione dell'Associazione laicale con fini di religione e di culto denominata Terz'Ordine Secolare Francescano della Provincia Toscana dei Frati Minori, in Poggibonsi.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 ottobre 2013, viene soppressa l'Associazione laicale con fini di religione e di culto denominata Terz'Ordine Secolare Francescano della Provincia Toscana dei Frati Minori, con sede in Poggibonsi (Siena).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Provincia Toscana di San Francesco Stimmatizzato dei Frati Minori, con sede in Firenze.

13A08984

MINISTERO DELLA SALUTE

Proroga dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate e riportate nel regolamento (UE) n. 1197/2012.

Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/201 è riportato l'elenco completo delle sostanze attive approvate o che si ritengono approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con l'indicazione del periodo di approvazione per ciascuna di loro.

Successivamente, la Commissione europea con il regolamento (UE) n. 844/2012 ha stabilito le necessarie procedure e le relative tempistiche che devono essere seguite per procedere con il rinnovo di un gruppo di sostanze attive per le quali il periodo di approvazione è in scadenza.

Con il regolamento (UE) n. 1197/2012 la Commissione europea, ha identificato, esattamente le sostanze attive che scadranno nel periodo compreso tra il 31 luglio 2014 e il 30 novembre 2015 e per le quali è prevista la proroga del periodo di approvazione che si è resa necessaria per permettere agli Stati membri relatori, all'EFSA e alla commissione stessa di concludere con il loro riesame applicando i criteri del regolamento (CE) n. l 107/2009.

Ciò premesso, è necessario procedere anche a livello nazionale con la proroga delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze attive per lo stesso periodo fissato dal regolamento (UE) n. 1197/2012 della Commissione europea.

Sono fatti salvi i prodotti fitosanitari che contengono queste sostanze attive in combinazione con altre aventi date diverse di scadenza.

Il comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle imprese interessate, mentre sul portale del Ministero sarà pubblicato, unitamente al presente comunicato, l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di proroga.

ALLEGATO

Elenco prodotti fitosanitari prorogati in attuazione del Regolamento (UE) n. 1197/2012

N° reg.	**Prodotto fitosanitario**	**Data scadenza**	**Sostanza attiva**
000599	ACUPRICO 76 WG	Taminco Italia S.R.L.	ziram
003486	TRISCABOL DG	Cerexagri Italia S.R.L.	ziram
003800	CRITTAM WG	Taminco Italia S.R.L.	ziram
004035	CRITTAM 500	Taminço Italia S.R.L.	ziram
004190	TETRASOL 80	Taminco Italia S.R.L.	thiram
004275	ACUPRICO 500	Taminco Italia S.R.L.	ziram
004954	THIONIC 50 SC	Taminco Italia S.R.L.	ziram
005756	GALBEN M 8-65	Fmc Chemical Sprl	Benalaxyl Mancozeb
005759	GALBEN M 8 65 BLU	Fmc Chemical Sprl	Benalaxyl Mancozeb
006001	BETAFIL	Agrichem Bv	phenmedipham
006476	TAIREL M 8-65 BLU	Fmc Chemical Sprl	Benalaxyl Mancozeb
006477	TAIREL M 8-65	Fmc Chemical Sprl	Benalaxyl Mancozeb
006478	TAIREL F 8 44 BLU	Fmc Chemical Sprl	Benalaxyl Folpet
007108	XEDAMATE AEROSOL	Xeda International S.A.	Chlorpropham
007312	THIRAM 42 S	Chemtura Italy S.R.L.	thiram
007370	TETRASOL LIQUIDO	Taminco Italia S.R.L.	thiram
007806	GOLTIX COMBI	Magan Italia S.R.L.	metamitron phenmedipham
007845	TMTD 50 SC	Taminco Italia S.R.L.	thiram
008004	THIANOSAN ISTANTANEO	Taminco Italia S.R.L.	thiram
008031	STOPGERMOL AEROSOL	Agriphar S.A.	Chlorpropham

008301	POMARSOL 76 Z WG	Taminco Italia S.R.L.	ziram
009244	ZIRAMIT 76 WG	Taminco Italia S.R.L.	ziram
009376	BROMOTRIL	Agan Chemical Manufacturers Ltd	Bromoxynil
009443	ENDOGERME	Agriphar S.A.	Chlorpropham
009670	THIANOSAN 80 WG	Taminco Italia S.R.L.	thiram
009897	DRUPASAN G	Cerexagri Italia S.R.L.	ziram
009900	FLAVOS	Agan Chemical Manufacturers Ltd	Bromoxynil
010089	TMTD 50 L	Taminco Italia S.R.L.	thiram
010368	TRISCABOL 76 WG	Cerexagri Italia S.R.L.	ziram
010483	EMBLEM	Nufarm S.A.S.	Bromoxynil
010939	CP 40 AGRO	Agriphar S.A.	Chlorpropham
010999	BETANAL SE	Bayer Cropscience S.R.L.	Phenmedipham
011655	FLOWSAN FS	Taminco Italia S.R.L.	thiram
011734	CONTATTO DOUBLE SC	Feinchemie Schwebda Gmbh	phenmedipham
011786	AQ 10 WG	Cbc (Europe) S.R.L.	Ampelomyces Quisqualis
012037	CAMIX	Syngenta Crop Protection S.P.A.	mesotrione s-metolachlor
012421	FENDINAL SC	Bayer Cropscience S.R.L.	phenmedipham
012678	CEDOMON	Blu Line S.R.L.	pseudomonas chlororaphis
012858	PRODIGY	Dow Agrosciences Italia S.R.L.	methoxyfenozide
012859	BORNEO	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	etoxazole
012863	FLORAMITE 240 SC	Chemtura Italy S.R.L.	Bifenazate
012918	CALYPSO GARDEN PROTECTOR PPO	Bayer Cropscience S.R.L.	thiacloprid
012953	ARAMO 50	Basf Italia S.P.A.	tepraloxydim
013045	CALYPSO PROTECTOR AL	Bayer Cropscience S.R.L.	thiacloprid
013046	SWING	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	etoxazole
013143	MEZENE WG	Taminco Italia S.R.L.	ziram

013167	POMARSOL 80 WG	Taminco Italia S.R.L.	thiram
013409	SILFUR WG	Taminco Italia S.R.L.	thiram
013410	FRUTTENE 76 WG	Taminco Italia S.R.L.	ziram
013465	PROTEUS 82.5 OTEQ	Bayer Cropscience S.R.L.	deltamethrin thiacloprid
013639	ACRAMITE 480 SC	Chemtura Italy S.R.L.	Bifenazate
014345	XINCA	Nufarm Italia S.R.L.	Bromoxynil
014426	GEODIS	Nufarm s.A.S.	Bromoxynil
014923	PATRIOT SC	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	etoxazole
014924	ACAROL NEW	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	etoxazole
014925	SWING EX-TRA	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	etoxazole
014983	EXEMPTOR	Bayer Cropscience S.R.L.	thiacloprid
015018	GENDER WP	Nufarm Italia S.R.L.	Bromoxynil
015035	AMLEV 20EP	Nufarm Italia S.R.L	Bromoxynil
015088	CLARIDO	Syngenta Crop Protection S.P.A.	mesotrione s-metolachlor
015089	PRIMAGRAM MT	Syngenta Crop Protection S.P.A.	mesotrione s-metolachlor
015130	INTREPID	Dow Agrosciences Italia S.R.L.	methoxyfenozide
015148	ENVIROMITE 480 SC	Chemtura Italy S.R.L.	Bifenazate
015817	GLADIATOR	Dow Agrosciences Italia S.R.L	metossifenozide

13A08976

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetmedin»

Provvedimento n. 777 del 17 ottobre 2013

Medicinale veterinario VETMEDIN.

Per le confezioni:

flacone da 100 capsule da 2,5 mg - A.I.C. n. 102409012;

flacone da 100 capsule da 5 mg - A.I.C. n. 102409024;

flacone da 100 capsule da 1,25 mg - A.I.C. n. 102409036.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., con sede in via Lorenzini, 8 - 20139 Milano - codice fiscale 00421210485.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA: Soppressione dei siti di fabbricazione, per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o finito, un sito di imballaggio, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente.

Si autorizza, limitatamente alle confezioni del medicinale veterinario indicate in oggetto, la soppressione del seguente sito di fabbricazione del prodotto finito, responsabile del rilascio dei lotti: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG - Binger Str, 173 - 55216 Ingelheim am Rhein - Germania.

Il sito autorizzato rimane il seguente: Klocke Pharma-Service GmbH, Appenweier - Germania.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08986

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Guardian SR» Iniettabile.

Provvedimento n. 783 del 21 ottobre 2013

Medicinale veterinario GUARDIAN SR iniettabile.

Confezione: 1 flacone moxidectin microsfere + 1 flacone veicolo - A.I.C. n. 103186019.

Raggruppamento variazioni tipo IA con Procedura di mutuo riconoscimento n. IT/V/xxxx/IA/006/G (GUARDIAN SR iniettabile: procedura n. IT/V/0111/001/IA/009/G).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.A., con sede in via Gramsci, 731 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) - codice fiscale 00426150488.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA: Modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante del prodotto finito, compresi i siti di controllo della qualità - fabbricante responsabile del rilascio lotti.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del nome del sito di fabbricazione responsabile del rilascio lotti e dei controlli di qualità sul prodotto finito:

da: Pfizer Olot SLU;

a: Zoetis Manufacturing and Research Spain S.L.

L'indirizzo rimane invariato: Ctra. Camprodon s/n «La Riba» - 17813 Vall de Bianya, Gerona - Spagna.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A08987

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Guardian» Compresse.

Provvedimento n. 782 del 21 ottobre 2012

Medicinale veterinario GUARDIAN compresse.

Confezioni:

6 compresse da 30 µg - A.I.C. n. 102568019;

6 compresse da 68 µg - A.I.C. n. 102568021;

6 compresse da 136 µg - A.I.C. n. 102568033.

Raggruppamento variazioni tipo IA con Procedura di mutuo riconoscimento n. IT/V/xxxx/IA/006/G (GUARDIAN compresse: procedura n. IT/V/0103/001-003/IA/009/G).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.A., con sede in via Gramsci, 731 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) - codice fiscale 00426150488.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA: Modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante del prodotto finito, compresi i siti di controllo della qualità - fabbricante responsabile del rilascio lotti.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del nome del sito di fabbricazione responsabile del rilascio lotti e dei controlli di qualità sul prodotto finito:

da: Pfizer Olot SLU;

a: Zoetis Manufacturing and Research Spain S.L.

L'indirizzo rimane invariato: Ctra. Camprodon s/n «La Riba» - 17813 Vall de Bianya, Gerona - Spagna.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A08988

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-267) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.